*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 38

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 9 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1973



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 9 FEBBRAIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni del prestito deliberato il 28 settembre 1954. — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni del prestito deliberato il 27 dicembre 1949. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1974. — **Totalgas Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Flamina S.p.A. 6,50 % » sorteggiate il 18 gennaio 1974. — **SITRASB - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1974. — **S.E.I.I. - Società Esercizi Impianti Industriali, società per azioni, in Malegno:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 3 dicembre 1973. — **S.E.I.I. - Società Esercizi Impianti Industriali, società per azioni, in Malegno:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 3 dicembre 1973. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1973. — **Acciaierie e Ferriere Stefana f.lli fu Girolamo, società per azioni, in Nave (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1973. — **La Rinascente, per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito fondiario, in Milano:** Cartelle fondiarie, obbligazioni opere pubbliche e obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 1° febbraio 1974.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1973, n. **971.**

**Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente modalità per la determinazione del corrispettivo a favore degli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 5 e 39 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Attesa la necessità di procedere alla modifica degli articoli 29 e 30 del suindicato regolamento di esecuzione;

Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere la istituzione di una commissione centrale permanente paritetica chiamata ad esprimere pareri in ordine ai rapporti di natura giuridica ed economica fra l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'Associazione gestori dei magazzini di vendita;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è così sostituito:

« L'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto, come corrispettivo della sua assunzione, la percentuale più bassa sull'importo dei generi prelevati, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori, tenuto conto di quanto disposto al secondo comma ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è così sostituito:

« Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato, in ragione percentuale sull'importo dei generi prelevati, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori, è stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un funzionario della stessa direzione generale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e composta di altri due funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto ».

Art. 3.

Presso la direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da tre funzionari della direzione generale dei monopoli con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e da tre rappresentanti dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione dei monopoli. La commissione di cui innanzi ha il compito di esaminare i problemi di natura giuridica ed economica o di altra natura che sorgano fra l'Amministrazione dei monopoli e la categoria dei gestori dei magazzini vendita e di proporre i mezzi più idonei per la loro risoluzione.

Art. 4.

Per effetto delle modifiche apportate ai succitati articoli 29 e 30 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, il corrispettivo risultante dai contratti di appalto dei magazzini vendita, in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sarà liquidato in base all'importo dei prelevamenti al lordo dell'aggio ai rivenditori solo in caso di revisione del corrispettivo stesso previsto nel successivo art. 33 del citato regolamento.

L'Amministrazione dei monopoli, però, qualora intervengano variazioni nella misura dell'aggio ai rivenditori, provvederà, con effetto dalla medesima data di decorrenza del provvedimento di variazione, a deter-

minare nuovi corrispettivi di gestione, rapportandoli all'importo lordo dei generi prelevati, per tutti i magazzini il cui corrispettivo risulti commisurato all'importo dei generi al netto dell'aggio ai rivenditori.

Entro il 31 dicembre 1975 sarà provveduto in ogni caso a determinare per tutti i magazzini il corrispettivo di appalto rapportandolo all'importo lordo dei generi prelevati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1974*
*Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 51.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **972.**

**Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 702, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di magistero dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura latina, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 3 luglio 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di psicologia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 702, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero dell'Università di Torino è assegnato, con effetto dall'anno accademico 1973-74, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di psicologia anzichè per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1974*
*Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 52.* — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.

**Sostituzione del rappresentante del Ministero della marina mercantile in seno al comitato centrale dell'artigianato.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1973, con il quale è stato costituito, per il triennio 1973-1976, il comitato centrale dell'artigianato;

Vista la lettera del Ministero della marina mercantile Gabinetto n. 3389, del 20 ottobre 1973, con la quale il dott. Francesco Samà è designato, ai sensi dell'art. 18, lettera *f*), della citata legge n. 860, rappresentante di detto Ministero del comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del dott. Michele Petrella, collocato a riposo;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Francesco Samà è nominato componente il comitato centrale dell'artigianato in sostituzione del dott. Michele Petrella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1973

*Il Ministro*: DE MITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973*
*Registro n. 1511 Ind. e comm., foglio n. 12*

**(907)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.

**Sostituzione del rappresentante del Ministero del commercio con l'estero in seno al comitato centrale dell'artigianato.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1973, con il quale è stato costituito, per il triennio 1973-1976, il comitato centrale dell'artigianato;

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero Gabinetto n. 46188, del 31 ottobre 1973, con la quale il dott. Lamberto Giaccaglini è designato, ai sensi dello art. 18, lettera *f*), della citata legge n. 860, rappresentante di detto Ministero nel comitato centrale dello artigianato, in sostituzione del dott. Tommaso Rosa, collocato a riposo;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Lamberto Giaccaglini è nominato componente il comitato centrale dell'artigianato in sostituzione del dott. Tommaso Rosa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1973

*Il Ministro*: De Mita

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973*
*Registro n. 12 Ind. e comm., foglio n. 205*

**(906)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stolan » (granuli cheratinizzati) flacone da gr. 200, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 4366/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 4 settembre 1957 con il quale veniva registrata al n. 668 la specialità medicinale denominata « Stolan » (granuli cheratinizzati) a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazioni farmaci antibiotici, con sede in Milano, via Cadolini, 28, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stolan » (granuli cheratinizzati) nella seguente preparazione: flacone da gr. 200, registrata al n. 668 in data 4 settembre 1957 a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

*Il Ministro*: Gui

**(986)**

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedoprex » discoidi, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa.** (Decreto di revoca n. 4364/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1962 con il quale veniva registrata al n. 10666 la specialità medicinale denominata « Sedoprex » discoidi, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Campaldino, 14, prodotto nell'officina farmaceutica della ditta A.P.O. (Antibiotic Pharm Organisation), con sede in Milano;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedoprex » nella preparazione flacone × 20 discoidi, registrata al n. 10666 in data 28 novembre 1962 a nome della ditta Farmaceutici Nistri di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle circoscrizioni ed il medico provincale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

*Il Ministro*: Gui

**(984)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biodestrin » compresse, categoria fiale da 2 cc. supposte adulti, gocce e serie di categoria supposte per bambini, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa.** (Decreto di revoca n. 4367/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 19 luglio 1960, con i quali venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge ai numeri 16717, 16717/A, 16717/B, 16717/C e 16717/B-1, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Campaldino n. 14, della specialità medicinale denominata « Biodestrin » compresse e delle relative categorie fiale da 2 cc., supposte adulti, gocce e della serie di categoria supposte per bambini, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Biagini di Pisa;

Visto il decreto in data 17 gennaio 1963, con il quale la ditta Farmaceutici Nistri è stata autorizzata a trasferire la produzione della specialità medicinale suddetta, in tutte le sue confezioni, dall'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Biagini di Pisa a quella della ditta A.P.O. (Antibiotic Pharm Organisation), con sede in Milano, via F. Redi, 22;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta Farmaceutici Nistri non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biodestrin » nelle seguenti preparazioni: compresse, categorie fiale da 2 cc. supposte adulti, gocce e serie di categoria supposte per bambini, registrata ai numeri 16717, 16717/A, 16717/B, 16717/C e 16717/B-1, in data 17 gennaio 1963, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Campaldino n. 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

*Il Ministro*: GUI

(987)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

**Perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 29 luglio 1971 n. 587, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 19320 in data 2 agosto 1973;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato nella misura del 9,8 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 9,8 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1973, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

*Il Ministro*
*per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(1021)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale bottoni ed affini SIBA », in Piacenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale bottoni ed affini - SIBA » che avrà luogo a Piacenza dal 26 al 29 aprile 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(851)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

**Gradazione normale dei vini della campagna 1972.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223,

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1972 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

*Piemonte*:

| | |
|---|---|
| Torino | 9 |
| Novara, Vercelli | 9,5 |
| Cuneo | 10 |
| Asti, Alessandria | 11,5 |

*Valle d'Aosta*:

| | |
|---|---|
| Aosta | 10,5 |

*Liguria*:

| | |
|---|---|
| La Spezia | 9,5 |
| Genova, Savona | 10 |
| Imperia | 11 |

*Lombardia*:

| | |
|---|---|
| Bergamo | 9 |
| Mantova, Varese | 9,5 |
| Como, Cremona, Pavia | 10 |
| Brescia, Sondrio | 10,5 |
| Milano | 11 |

*Trentino-Alto Adige*:

| | |
|---|---|
| Bolzano, Trento | 11 |

*Veneto*:

| | |
|---|---|
| Belluno | 9 |
| Vicenza | 9,5 |
| Rovigo, Verona | 10 |
| Padova, Treviso | 10,5 |
| Venezia | 11 |

*Friuli-Venezia Giulia*:

| | |
|---|---|
| Pordenone, Udine | 11 |
| Gorizia, Trieste | 12,5 |

*Emilia-Romagna*:

| | |
|---|---|
| Ferrara, Parma | 8 |
| Forlì, Modena, Ravenna | 8,5 |
| Piacenza | 9 |
| Bologna | 9,5 |
| Reggio Emilia | 10 |

*Toscana*:

| | |
|---|---|
| Livorno, Lucca, Massa Carrara | 10 |
| Pistoia | 10,5 |
| Arezzo, Firenze, Siena | 11 |
| Grosseto | 12 |

*Umbria*:

| | |
|---|---|
| Perugia, Terni | 11 |

*Marche*:

| | |
|---|---|
| Pesaro | 9,5 |
| Ascoli Piceno, Macerata | 10 |
| Ancona | 10,5 |

*Lazio*:

| | |
|---|---|
| Rieti, Frosinone | 10 |
| Viterbo | 10,5 |
| Latina | 11 |
| Roma | 11,5 |

*Abruzzo*:

| | |
|---|---|
| Teramo | 9,5 |
| Chieti, L'Aquila | 10 |
| Pescara | 11 |

*Molise*:

| | |
|---|---|
| Campobasso | 9,5 |
| Isernia | 10 |

*Campania*:

| | |
|---|---|
| Benevento | 10 |
| Caserta, Napoli, Salerno | 10,5 |
| Avellino | 11 |

*Puglie*:

| | |
|---|---|
| Foggia | 10,5 |
| Brindisi | 11 |
| Bari | 11,5 |
| Lecce, Taranto | 12,5 |

*Lucania*:

| | |
|---|---|
| Matera, Potenza | 10 |

*Calabria*:

| | |
|---|---|
| Reggio Calabria | 12 |
| Catanzaro, Cosenza | 12,5 |

*Sicilia*:

| | |
|---|---|
| Enna | 11 |
| Palermo | 11,5 |
| Catania, Messina, Trapani | 12,5 |
| Agrigento | 13 |
| Caltanissetta | 13,5 |
| Ragusa, Siracusa | 14 |

*Sardegna*:

| | |
|---|---|
| Sassari | 12 |
| Cagliari | 12,5 |
| Nuoro | 13 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1974

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(976)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 5/1974. Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496.**

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427 convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 novembre 1973;

Considerato che le richieste di adeguamento dei prezzi presentate dalle imprese produttrici ed importatrici o dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 5 sopracitato risultano esposte in modo tale da non potersi accertare le reali situazioni di mercato, dirette e indirette;

Considerato che l'accertamento predetto potrà essere effettuato sulla base di domande che siano scaglionate nel tempo e diffuse territorialmente;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Le domande presentate dalle imprese indicate nell'allegato *A*, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496, vengono respinte per le considerazioni riportate nelle premesse.

2) Agli adeguamenti di prezzo richiesti dalle imprese indicate nello stesso allegato *A*, ove risulti necessario, sarà provveduto, per settori merceologici, nell'ambito delle direttive del C.I.P.E.

3) L'allegato *A* fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 8 febbraio 1974

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
*Presidente della giunta*
DE MITA

ALLEGATO *A*

| Posizione | Ditta |
|---|---|
| 648 | Noseda Camillo Formaggi Como |
| 832 | Invernizzi A. Formaggi Galliate |
| 852 | Nestlè Prod. dietetici Milano |
| 851 | Carlo Erba Prod. dietetici Milano |
| 847 | Mellin Prod. dietetici Milano |
| 845 | Plasmon Prod. dietetici Milano |
| 849 | I B P Buitoni Prod. dietetici Perugia |
| 859 | Plasmon Prod. dietetici Latina |
| 828 | Monda Prod. dietetici Milano |
| 003 | Aiipa Prod. dietetici Milano Per i propri associati |
| 852 | Nestlè Prod. alim. cons. Milano |
| 870 | Salumif. Ginestreto Lardo e strutto Ginestreto |
| 870 | Salumif. Ginestreto Salumi e prosciutti Ginestreto |
| 870 | Salumif. Ginestreto Carni Ginestreto |
| 870 | Salumif. Ginestreto Prod. alim. cons. Ginestreto |
| 663 | Diepal Italia Prod. dietetici Milano |
| 268 | Rettori D. Detersivi Chiusi Stazione |
| 314 | Delam Detersivi Milano |
| 896 | Loy F. Pollame macellato Macerata |
| 268 | Rettori D. Baccalà Chiusi Stazione |
| 867 | Salumif. Toja Salumi e prosciutti Rivalta |
| 846 | Cons. prosciutto di San Daniele Salumi e prosciutti San Daniele del Friuli Per i propri associati |
| 862 | Ferioli Salumi e prosciutti S. Giovanni P. |
| 893 | Mancinelli Salumi e prosciutti Falconara |
| 906 | Ricotti C. Salumi e prosciutti Corteolona |
| 903 | Ruggeri C. Salumi e prosciutti Guidizzolo |
| 910 | Salumif. Ducale Salumi e prosciutti Colorno |
| 898 | Rigamonti Salumi e prosciutti Montagna |
| 865 | Soc. Appennino Salumi e prosciutti Manaro S. Panara |
| 325 | Ital-Wurst Salumi e prosciutti Torino |
| 145 | La Cisterna Salumi e prosciutti Tolentino |
| 615 | Soc. Parmigiana Prod. alim. cons. Parma |
| 860 | Rodolfi M. Prod. alim. cons. Ozzanotoro |
| 660 | Chiavazzo Prod. alim. cons. Scafati |
| 828 | Monda Prod. alim. cons. Milano |
| 773 | Panigal Prod. alim. cons. Bologna |
| 803 | D & C Prod. alim. cons. Bologna |
| 911 | De Langlade & Grancelli Prod. alim. cons. Genova |
| 885 | Soc. Le Belle Prod. alim. cons. Napoli |
| 431 | Neri Ademaro Prod. alim. cons. Lamporecchio |
| 268 | Rettori D. Prod. alim. cons. Chiusi Stazione |
| 864 | De Filippo M. Prod. alim. cons. Sarno |
| 857 | Ditta Rondino Prod. alim. cons. Battipaglia |
| 906 | Salumif. Ricotti Lardo e strutto Corteolona |
| 910 | Salumif. Ducale Lardo e strutto Colorno |
| 268 | Rettori D. Saponi Chiusi Stazione |
| 681 | L'Abbate Saponi Fasano di Brindisi |
| 904 | Ape Birra Milano |
| 63 | Sacco Birra Milano |
| 803 | D & C Vino Bologna |
| 0028 | Unione Prov. Coop. Vino Reggio Emilia Per i propri associati |
| 873 | Cantine Soc. Collemoro Vino Guastameroli |
| 0029 | Unione Prov. Agric. Vino Catanzaro Per i propri associati |
| 907 | Prod. Latte Fontina Burro St. Christophe |
| 887 | Caseif. De Bellis F. Burro Lecce |
| 966 | Zani Burro Cigole |
| 966 | Zani Formaggi Cigole |
| 867 | Salumif. Toja Carni Torino |
| 915 | Salumif. Reggiolese Carni |
| 906 | Ricotti Carni Corteolona |
| 910 | Salumif. Ducale Carni Colorno |
| 896 | Loy Carni Macerata |
| 992 | Morra & Barolo Vino Torino |
| 242 | Self Prod. alim. cons. Bagnacavallo |
| 62 | Cons. Coop. Prod. Latte Formaggi Bassano del Grappa |
| 785 | Coop. Soc. San Rocco Formaggi Tezze sul Brenta |
| 907 | Coop. Prod. Latte e Fontina Formaggi St. Christophe |
| 894 | Centrale Latte Coop. Metapontine Formaggi Scansano |
| 428 | Caseif. Soc. Coop. Formaggi Sorano |
| 887 | De Bellis F. Formaggi Lecce |
| 145 | La Cisterna Carni Tolentino |
| 0027 | Ass. Ind. Prov. Palermo Pasta alim. Palermo Per i propri associati |
| 20 | Rossi Tascioni B. Pasta alim. Scerne di Pineto |
| 137 | Bazzanese Pasta alim. Lavino di Sopra |
| 82 | Marconina Pasta alim. Reggio Emilia |
| 85 | Manotti Pasta alim. S. Ilario d'Enza |
| 92 | Falasconi Pasta alim. Fermignano |
| 221 | Tre Spighe Pasta alim. Magliano dei Marsi |
| 235 | Rigo Pasta alim. Crespano del Grappa |
| 212 | Industrialpasta Pasta alim. Castiglione delle Stiviere |
| 454 | Antonioli Pasta alim. Verona |
| 330 | I.C.A. Pasta alim. Portogruaro |
| 269 | Lunghi Giancarlo Pasta alim. Zanco di Villadeati |
| 299 | Mazzi Oreste Pasta alim. Lugagnano |
| 194 | Roncaia Pasta alim. Casteldario |
| 671 | Molino & Pastif. Saccense Pasta alim. Sciacca |
| 881 | Ferrara Pasta alim. Lercara Friddi |
| 717 | Norato Filippo Pasta alim. Castellana Sicula |
| 880 | Lo Monaco Pasta alim. Lercara Friddi |
| 878 | D'Arpa Carlo Pasta alim. Palermo |
| 874 | Ferrante Pasta alim. Passo di Rigano |
| 868 | Venturino Pasta alim. Nocera Superiore |
| 883 | Giambona Pasta alim. Isola delle Femmine |
| 871 | Fortezza Pasta alim. Villabate |
| 362 | Gervasi N. Pasta alim. Palermo |
| 891 | Improta & Figli Pasta alim. Sant'Antimo |
| 902 | Guerrieri Pasta alim. Modica |
| 912 | Granaria Pasta alim. S. Elia a Pianisi |
| 890 | Lat. Soc. Coop. Formaggi S. Giacomo di Veglia |
| 923 | Tanara G. Salumi e prosciutti Langhirano |

| Posizione | Ditta |
|---|---|
| 009 | Assitol - Olio di oliva - Roma - Per i propri associati |
| 936 | Sanmichele - Prod. alim. cons. - Borgomanero |
| 0031 | Unione Prov. Artig. - Burro - Piacenza - Per i propri associati |
| 438 | La Varecchina - Detersivi - Roma |
| 284 | Callipo G. - Prod. alim. cons. - Pizzo |
| 866 | Finocchiaro & Fresta - Pasta alim. - Giarre |
| 861 | Strano - Pasta alim. - Giarre |
| 897 | Rummo - Pasta alim. - Benevento |
| 946 | Monteferrante - Pasta alim. - Vasto |
| 905 | Torre in Pietra - Formaggi - Roma |
| 429 | Borghi - Salumi e prosciutti - Revere |
| 329 | Azzi Franco - Salumi e prosciutti - Rivalta sul Mincio |
| 945 | Tosini Pio - Salumi e prosciutti - Langhirano |
| 954 | Piacenti - Salumi e prosciutti - Certaldo |
| 955 | Goldoni A. - Salumi e prosciutti - S. Agata B. |
| 38 | Barilla - Prod. alim. cons. - Parma |
| 257 | Soc. Trinity - Prod. alim. cons. - Cermenate |
| 546 | Acsal - Prod. alim. cons. - Lissone |
| 870 | Salumif. Ginestreto - Prod. alim. cons. - Ginestreto |
| 885 | Soc. Le Belle - Prod. alim. cons. - Napoli |
| 429 | Borghi - Lardo e strutto - Revere |
| 329 | Azzi Franco - Lardo e strutto - Rivalta sul Mincio |
| 0021 | Ass. Naz. Ind. chimica gruppo detergenza e Ass. Naz. Ind. della saponeria e della detergenza - Saponi da toeletta - Roma - Per i propri associati |
| 922 | Cremerie Ital Monici - Burro - Villanova |
| 921 | Colla Paolo - Burro - Rottofreno |
| 0016 | Assolatte - Formaggi - Milano - Per i propri associati |
| 329 | Azzi Franco - Carni - Rivalta sul Mincio |
| 982 | Maglio V. - Vino - Galatona |
| 943 | Vitali B. - Carni - Gaggio Montano |
| 286 | Alimont Settore De Rica - Prod. alim. cons. - S. Polo di Podenzano |
| 765 | Galbani E. - Formaggi - Milano |
| 943 | Vitali B. - Salumi e prosciutti - Gaggio Montano |
| 21 | Molini & Pastifici - Pasta alim. - Ascoli Piceno |
| 89 | Zanelli - Pasta alim. - Mantova |
| 143 | Ricci - Pasta alim. - Ferrara |
| 237 | Marubbi - Pasta alim. - Sermide |
| 691 | Quaranta F.lli - Pasta alim. - Castellana Grotte |
| 947 | Ansaldo - Detersivi - La Spezia |
| 927 | Coop. Interprov. Alim. - Salumi e prosciutti - Paganine |
| 931 | Rossetti - Salumi e prosciutti - Parma |
| 939 | Rho L. - Salumi e prosciutti - Cesano Maderno |
| 796 | Oris - Salumi e prosciutti - Correggio |
| 550 | Simmenthal - Prod. alim. cons. - Monza |
| 938 | Campbell's Soups - Prod. alim. cons. - Felegara di Medesano |
| 926 | Cons. Interregionale Oleifici Soc. - Olio di oliva - Lamporecchio |
| 931 | Rossetti A. - Lardo e strutto - Parma |
| 47 | Star - Prod. dietetici - Agrate Brianza |
| 924 | Sil.na - Detersivi - Roma |
| 0030 | Ass. Naz. Coop. Agric. - Vino - Roma - Per i propri assoc. |
| 0030 | Ass. Naz. Coop. Agric. - Burro - Roma per i propri assoc. |
| 931 | Rossetti A. - Carni - Parma |
| 927 | Coop. Interprov. Alim. - Carni - Paganine |
| 602 | Paissa - Prod. alim. cons. - Torino |
| 927 | Coop. Interprov. Alim. - Lardo e strutto - Paganine |
| 796 | Oris - Carni - Correggio |
| 796 | Oris - Lardo e strutto - Correggio |
| 796 | Oris - Prod. alim. cons. - Correggio |
| 886 | Scardi D. - Formaggi - Piacenza |
| 801 | Zanetti G. - Formaggi - Marmirolo |
| 949 | Latt. Soc. Coop. di Camazzole - Formaggi - Carmignano B. |
| 47 | Star - Formaggi - Agrate Brianza |
| 129 | Victoria di Cianficconi - Pasta alim. - Macerata |
| 126 | Campoleone - Pasta alim. - Morrovalle |
| 110 | Ciccarelli - Pasta alim. - S. Egidio di Montecassiano |
| 107 | Farini G. - Pasta alim. - S. Benedetto del Tronto |
| 120 | Garofoli G. - Pasta alim. - Loreto |
| 124 | Innocenzi - Pasta alim. - Osimo Scalo |
| 112 | Alba - Pasta alim. - Matelica |
| 592 | Riviera - Pasta alim. - Spoltore |
| 577 | Magani - Pasta alim. - Milano |
| 948 | Guardiani G. - Pasta alim. - Tocco Casauria |
| 935 | Ditta Galano - Prod. alim. cons. - Nocera Inferiore |
| 0037 | Unione Prov. Coop. - Formaggi - Vicenza - Per i propri associati |

| Posizione | Ditta |
|---|---|
| 004 | Aica - Prod. alim. cons. - Milano - Per i propri associati |
| 47 | Star - Prod. alim. cons. - Agrate Brianza |
| 195 | Cirio - Prod. alim. cons. - Roma |
| 942 | Cons. Agrario Prov. - Olio di oliva - Perugia |
| 951 | Spera - Prod. alim. cons. - Nocera Inferiore |
| 911 | De Langlade & Grancelli - Prod. alim. cons. - Genova |
| 0030 | Ass. Coop. Agricole - Olio di oliva - Roma - Per i propri associati |
| 0036 | Cim Cons. Ital. Macellatoria Ind. - Carni - Padova - Per i propri associati |
| 003 | Aiipa - Prod. alim. cons. - Milano |
| 975 | Olearia Calvi - Olio di oliva - Imperia |
| 944 | Van Den Bergh - Formaggi - Crema |
| 885 | Pasotti - Formaggi - Gallarate |
| 50 | Rocco Moccagatta - Pasta alim. - Ovada |
| 57 | Santangelo - Pasta alim. - Roma |
| 965 | Tarno Fabbricatore - Prod. alim. cons. - S. Lorenzo di S. Egidio |
| 934 | Oleif. Trasimeno - Olio di oliva - Roma |
| 934 | Oleif. Trasimeno - Olio di semi - Roma |
| 0016 | Assolatte - Burro - Milano - Per i propri associati |
| 003 | Aiipa - Prod. alim. cons. - Milano - Per i propri associati |
| 0015 | Api - Fed. Piccole Medie Ind. Lazio - Carni - Roma - Per i propri associati |
| 938 | Campbell's Soups - Prod. alim. cons. - Felegara di Medesano |
| 978 | La Ronalda - Prod. alim. cons. - Milano |
| 006 | Ass. Ind. Mugnai e Pastai d'Italia - Pasta alim. - Roma |
| 28 | Petri Spigadoro - Pasta alim. - Bastia Umbra |
| 106 | Pompei - Pasta alim. - Volterra |
| 240 | Mastromauro - Pasta alim. - Corato |
| 217 | Graziani - Pasta alim. - Bagnacavallo |
| 185 | Virtus - Pasta alim. - S. Benedetto del Tronto |
| 961 | Fontana Vecchia - Pasta alim. - Campobasso |
| 952 | Caponi - Pasta alim. - Pontedera |
| 953 | Tigri G. - Pasta alim. - Salemi |
| 238 | Pambuffetti - Pasta alim. - Foligno |
| 393 | Spadoni - Pasta alim. - Ravenna |
| 587 | Boschi - Carni - Felino |
| 587 | Boschi - Salumi e prosciutti - Felino |
| 957 | Robar - Prod. alim. cons. - Cavezzo |
| 971 | Salumi Plet - Salumi e prosciutti - Campalongo al Torre |
| 973 | Ramoino - Olio di oliva - Oneglia |
| 1005 | Cordano M. - Olio di oliva - Torriglia |
| 1005 | Cordano M. - Olio di semi - Torriglia |
| 974 | Salumif. Europa - Carni - Villa Lagarina |
| 974 | Salumif. Europa - Lardo e strutto - Villa Lagarina |
| 974 | Salumif. Europa - Salumi e prosciutti - Villa Lagarina |
| 196 | Ferrari G. - Formaggi - Secugnago |
| 968 | Ugolotti - Lardo e strutto - Langhirano |
| 968 | Ugolotti - Salumi e prosciutti - Langhirano |
| 967 | Greci Levati - Salumi e prosciutti - Felino |
| 970 | Bonacini - Salumi e prosciutti - Noceto |
| 286 | Alimont Settore De Rica - Prod. alim. cons. - S. Polo di Podenzano |
| 976 | Oleif. Mediterranei - Olio di semi - Quiliano |
| 970 | Bonacini - Lardo e strutto - Noceto |
| 1008 | Cantina Soc. Torrile - Vino - Torrile |
| 0016 | Assolatte - Formaggi - Milano - Per i propri associati |
| 618 | Castelli A. - Carni - Medicina |
| 968 | Ugolotti - Carni - Langhirano |
| 009 | Assitol - Olio di semi - Roma - Per i propri associati |
| 618 | Castelli A. - Salumi e prosciutti - Medicina |
| 985 | Valtusciano - Formaggi - Battipaglia |
| 963 | Vincenzi - Carni - S. Antonio di Novi |
| 983 | VI.CO.SA. - Vini - Magliano Sabina |
| 984 | Oleificio Ligure Mantero - Olio di oliva - Genova |
| 984 | Oleificio Ligure Mantero - Olio di semi - Genova |
| 959 | Sitia-Yomo - Prod. dietetici - Milano |
| 828 | Monda - Prod. alim. cons. - Milano |
| 0011 | Ass. Naz. Conserv. Ittici e delle Tonnare - Prod. alim. Cons. - Roma - Per i propri associati |
| 520 | Oleificio Canino - Olio di oliva - Canino |
| 964 | Cazzolla - Olio di oliva - Bitonto |
| 0034 | Fed. Prov. di Rieti - Conf. Naz. Coltiv. Diretti - Vini - Rieti - Per i propri associati |
| 121 | S.A.I.P.A. - Pasta alim. - Castel di Lama |
| 104 | Puddu - Pasta alim. - Cagliari |
| 130 | Chiavenna - Pasta alim. - Chiavenna |
| 190 | Beccarelli - Pasta alim. - Padova |

| Posizione | Ditta |
|---|---|
| — | — |
| 550 | Simmenthal Prod. alim. cons. Monza |
| 1003 | Centro Coop. Cantine Puglia-Lucania-Molise Vini Bari |
| 956 | Lioprodotti Prod. dietetici Pomezia |
| 0011 | Ass. Naz. Conserv. Ittici e delle Tonnare Prod. Surgelati Roma Per i propri associati |
| 0016 | Assolatte Formaggi Milano Per i propri associati |
| 986 | Lapi L. Detersivi Arezzo |
| 977 | Robo Prod. alim. cons. Stradella |
| 83 | Arrigoni Prod. alim. cons. Cesena |
| 91 | Fratelli Carlone Pasta alim. Campobasso |
| 0010 | Fed. Regionale Ind. Marche Pasta alim. Ancona Per i propri associati |
| 998 | Chimica Rastignano Detersivi Bologna |
| 1002 | Lactis Formaggi Albano |
| 1000 | Scelto alim. surgelati Prod. surgelati Acqui Terme |
| 991 | Salumif. Anconetano Salumi e prosciutti Ancona |
| 994 | Albacora Prod. alim. cons. Genova |
| 888 | Colaruso Pasta alim. Mirabella Eclano |
| 642 | Carbonelli G. Formaggi Cremona |
| 357 | Devizzi Formaggi Gorgonzola |
| 809 | Salumif. Marsilli Salumi e prosciutti Rovereto |
| 999 | Pallanca Secondo Olio di oliva Trucco di Ventimiglia |
| 988 | Soc. Coop. Olearia Castrense Olio di oliva Canino |
| 1001 | I.L.C.A. Carni Grottazzolina |
| 1001 | I.L.C.A. Salumi e prosciutti Grottazzolina |
| 987 | Casabianca Formaggi Ponte Buggianese |
| 990 | Vitale Prod. alim. cons. Cicciano |
| 809 | Salumif. Marsilli Salumi e prosciutti Rovereto |
| 809 | Salumif. Marsilli Lardo e strutto Rovereto |
| 307 | Triolo Pasta alim. Contesse |
| 80 | M.A.P. Pasta alim. Latina Scalo |
| 91 | F.lli Carlone Pasta alim. Campobasso |
| 240 | Mastromauro Pasta alim. Corato |
| 234 | Del Levante Pasta alim. Putignano |
| 226 | Divella Pasta alim. Noicattaro |
| 516 | La Sovrana di Puglia Pasta alim. Canosa di Puglia |
| 293 | M. Ferro Pasta alim. Cava dei Tirreni |
| 188 | Bottiglieri Pasta alim. Roccapiemonte |
| 1006 | Perrella & Paolini Formaggi L'Aquila |
| 1011 | Comelli Formaggi Gropello Cairoli |
| 1012 | Bergamin Formaggi Borso del Grappa |
| 1012 | Bergamin Burro Borso del Grappa |
| 0016 | Assolatte Formaggi Milano Per i propri associati |
| 0016 | Assolatte Burro Milano Per i propri associati |
| 0021 | Ass. Naz. Ind. della Saponeria della Detergenza e dei prod. d'Igiene e Ass. Naz. Ind. Chimica Gruppo Deterg. Roma Detersivi Per i propri associati |
| 958 | F.lli Berardo Boiano Pasta alimentare |
| 914 | Colavita S. Elia a Pianisi Pasta alimentare |
| 888 | Colarusso Mirabella Eclano Pasta alimentare |

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta*
DE MITA

(1195)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1974, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 327, il ricorso proposto dal sig. La Raja Sergio, nato a Trieste il giorno 11 gennaio 1921, già ragioniere aggiunto nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avverso il decreto ministeriale n. 49848 del 30 ottobre 1967, è accolto per quanto riguarda l'illegittimità della trattenuta, operata sull'indennità *una tantum*, dell'importo dell'assegno alimentare corrispostogli, durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio, dall'Amministrazione a norma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

E' respinto per inammissibilità, poichè la relativa controversia rientra nelle materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti, per quanto attiene alla mancata valutazione, ai fini di pensione, di alcuni servizi prestati anteriormente alla costituzione del rapporto d'impiego *de quo* ed all'omesso computo dell'aumento di anzianità perchè decorato di croce al merito di guerra.

(1071)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Autorizzazione al laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1974, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 229, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna è stato autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno della superficie di ha. 35.39.77 facente parte della tenuta denominata « Giardino » sita in comune di Ozzano Emilia.

(1053)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 gennaio 1974, i poteri conferiti al dott. Emilio Gnocchi, commissario governativo della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1974.

(1000)

## Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia Moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 gennaio 1974, i poteri conferiti al dott. Goffredo Porzio, commissario governativo della società cooperativa « Edilizia Moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1974.

(1001)

## Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di ventitre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1974, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia fra dipendenti dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (C.E.D.I.S.E.S.), con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 20 luglio 1963;

2) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Catanzaro 7, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 4 aprile 1964, rep. 24833;

3) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Catanzaro 2ª, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 31 marzo 1964, rep. 24627;

4) società cooperativa latteria La Cortalese, con sede in Cortale (Catanzaro), costituita per rogito Anania in data 13 dicembre 1966, rep. 10;

5) società cooperativa agricola L'Olearia falernese, con sede in Falerna (Catanzaro), costituita per rogito Anania in data 20 febbraio 1967, rep. 116;

6) società cooperativa agricola e di consumo Primavera, con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Naschi in data 15 settembre 1964, rep. 7995;

7) società cooperativa di consumo Co.M.I.C., con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 15 novembre 1967, rep. 55024;

8) società cooperativa edilizia Santa Maria Annunziata tra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. e simpatizzanti di Vedrana ed altre località della provincia di Bologna, con sede in Vedrana di Budrio (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 18 novembre 1961, rep. 16589;

9) società cooperativa edilizia San Cristoforo, con sede in Ferrara, costituita per rogito Magnani in data 19 aprile 1963, rep. 11470;

10) società cooperativa di consumo di Francolino, con sede in Francolino di Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 21 agosto 1945, rep. 8170/5557;

11) società cooperativa di produzione e lavoro CO.LA. TOM.A. - Cooperativa lavorazione tomaie e affini, con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (Forlì), costituita per rogito Pistocchi in data 10 gennaio 1969, rep. 288/108;

12) società cooperativa agricola Caseificio sociale moderno San Michele, con sede in Novi di Modena, costituita per rogito Reggiani in data 13 luglio 1967, rep. 633;

13) società cooperativa edilizia Due Torri - fra impiegati e pensionati statali, con sede in Collecchio (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 13 novembre 1954, rep. 5090;

14) società cooperativa edilizia Due Stadi, con sede in Piacenza, costituita per rogito Molinari in data 5 aprile 1968, repertorio 30844/3804;

15) società cooperativa edilizia Giuseppe Fanin di Villanova sull'Arda, con sede in Villanova d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 8 febbraio 1963, repertorio 8486;

16) società cooperativa agricola e industriale di Villa Cella, con sede in Villa Cella di Reggio Emilia, costituita per rogito Barbieri in data 6 dicembre 1946, rep. 4643;

17) società cooperativa edile fra impiegati consorzio agrario provinciale C.E.T.I.C.A.P., con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Grasselli in data 30 aprile 1958, rep. 5297;

18) società cooperativa edilizia Antonio Panizzi, con sede in Brescello (Reggio Emilia), costituita per rogito Cabrini in data 21 dicembre 1960, rep. 2625;

19) società cooperativa di produzione e lavoro C.E.T.A. - Cooperativa edile terriera affini, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 16 marzo 1952, rep. 1463;

20) società cooperativa edificatrice Bentivoglio, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 14 aprile 1962, rep. 2857;

21) società cooperativa agricola Basso veronese occidentale, con sede in Nogara (Verona), costituita per rogito Deluca in data 8 aprile 1963, rep. 13493;

22) società cooperativa edilizia A.C.L.I. San Vincenzo, con sede in Zanè (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 16 aprile 1964, rep. 16399;

23) società cooperativa edilizia Abitazioni Astro, con sede in Piacenza, costituita per rogito Bonadè in data 14 giugno 1957, rep. 22813.

**(1050)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

### Corso dei cambi del 6 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 659,25 | 659,25 | 659,55 | 659,25 | 660 — | 659,20 | 659 — | 659,25 | 659,25 | 659,25 |
| Dollaro canadese | 671,20 | 671,20 | 670,50 | 671,20 | 664 — | 671,15 | 671,30 | 671,20 | 671,20 | 671,20 |
| Franco svizzero | 203,20 | 203,20 | 203,50 | 203,20 | 203 — | 203,20 | 203,33 | 203,20 | 203,20 | 203,20 |
| Corona danese | 100,95 | 100,95 | 100,80 | 100,95 | 100.20 | 100.90 | 100,87 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| Corona norvegese | 112,80 | 112,80 | 112,80 | 112,80 | 113 — | 112,80 | 112,75 | 112,80 | 112,80 | 112,80 |
| Corona svedese | 139,64 | 139,64 | 139 — | 139,64 | 138,80 | 139,60 | 139,15 | 139,64 | 139,64 | 139,64 |
| Fiorino olandese | 230,65 | 230,65 | 230,10 | 230,65 | 230 — | 230,65 | 230,50 | 230,65 | 230,65 | 230,65 |
| Franco belga | 15,82 | 15,82 | 15,78 | 15,82 | 15,70 | 15,80 | 15,83 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
| Franco francese | 131,05 | 131,05 | 131,40 | 131,05 | 131 — | 131,10 | 131,16 | 131,05 | 131,05 | 131,05 |
| Lira sterlina | 1482,350 | 1482,50 | 1480 — | 1482,350 | 1480 — | 1482,60 | 1481,50 | 1482,350 | 1482,50 | 1482,50 |
| Marco germanico | 239,85 | 239,85 | 239,45 | 239,85 | 240 — | 239,80 | 239,83 | 239,85 | 239,85 | 239,85 |
| Scellino austriaco | 32,55 | 32,55 | 32,45 | 32,55 | 32,20 | 32,50 | 32,50 | 32,55 | 32,55 | 32,55 |
| Escudo portoghese | 25,11 | 25,11 | 25 — | 25,11 | 24,70 | 25,10 | 25,12 | 25,11 | 25,11 | 25,11 |
| Peseta spagnola | 11,16 | 11,16 | 11,1750 | 11,16 | 11,30 | 11,16 | 11,1650 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
| Yen giapponese | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,2340 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |

### Media dei titoli del 6 febbraio 1974

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,275 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 92,05 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 99,175 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 97,575 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 99,25 |
| » 5 % (Beni esteri) | 96,30 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 92,95 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 92,875 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92,80 |
| » 6 % » » 1970-85 | 97,575 |
| » 6 % » » 1971-86 | 97,775 |
| » 6 % » » 1972-87 | 97,175 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| » » » 5,50 % 1977 | 101,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 99,65 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,625 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,50 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 99,125 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 99,20 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 99,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 6 febbraio 1974

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 659,125 |
| Dollaro canadese | 671,25 |
| Franco svizzero | 203,265 |
| Corona danese | 100,91 |
| Corona norvegese | 112,775 |
| Corona svedese | 139,395 |
| Fiorino olandese | 230,575 |
| Franco belga | 15,825 |
| Franco francese | 131,105 |
| Lira sterlina | 1482 — |
| Marco germanico | 239,84 |
| Scellino austriaco | 32,525 |
| Escudo portoghese | 25,115 |
| Peseta spagnola | 11,162 |
| Yen giapponese | 2,232 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Siracusa

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio avv. Biagio Bellassai, con effetto dal 1° gennaio 1974, è stato revocato, con decreto ministeriale 9 gennaio 1974, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Siracusa, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 25 settembre 1948.

**(1048)**

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 gennaio 1974, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 80, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 26 agosto 1970 dal direttore di seconda classe del ruolo della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato Pinelli dott. Vincenzo avverso il rapporto informativo dell'anno 1968 su cui è stato fondato il giudizio complessivo di « ottimo » attribuitogli dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 ottobre 1969.

**(955)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1974 il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 429.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1148)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Lugano in comune di Porto Ceresio

Con decreto 11 dicembre 1973, n. 955, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Lugano in comune di Porto Ceresio (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 583 (mq. 120) e 586 (mq. 145), della superficie complessiva di mq. 265, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 marzo 1973, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Varese; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso

**(1149)**

### Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 213 del 25 gennaio 1974 il dott. Domenico Ciarcià è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte in sostituzione del dottor Annibale Garrone.

**(1150)**

### Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2134 del 23 gennaio 1974 il dott. Egidio Gamuzza è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna in sostituzione del dott. Antonino Petrulli.

**(1151)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Ulisse Guadagli, nato a Roma il 2 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 19 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(1005)**

### Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Massimo Zosi, nato a Bologna il 18 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

**(899)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte Dolomiti »

Con decreto ministeriale n. 1440 del 17 gennaio 1974 la società Fonti Staro S.a.s., con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte Dolomiti », di cui al decreto ministeriale n. 1189 del 7 dicembre 1971.

Le modifiche consistono in mutamenti dei caratteri di stampa della scritta « Sorgente Dolomiti acqua minerale leggerissima antiurica digestiva diuretica batteriologicamente pura Società Fonti Staro Valli del Pasubio (Vicenza) », posta nella parte inferiore del riquadro centrale.

Restano invariati formato, dimensioni, disegno, colori e diciture.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1440.

Restano invariate le prescrizioni stabilite con il citato decreto n. 1189 del 7 dicembre 1971.

**(964)**

### Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Fonte Dolomiti »

Con decreto ministeriale n. 1441 del 17 gennaio 1974 la società Fonti Staro S.a.s., con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale nazionale « Fonte Dolomiti », di cui al decreto ministeriale n. 757 del 26 giugno 1961.

Le modifiche consistono in mutamenti dei caratteri di stampa della scritta « Sorgente Dolomiti acqua minerale leggerissima antiurica digestiva diuretica batteriologicamente pura Società Fonti Staro Valli del Pasubio (Vicenza) », posta nella parte inferiore del riquadro centrale.

Restano invariati formato, dimensioni, disegno, colori e diciture.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1441.

Restano invariate le prescrizioni stabilite con il decreto n. 757 del 26 giugno 1961.

**(965)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte prima, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1974, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto i seguenti posti:

*Ministero delle finanze*:

Direzione generale degli affari generali e del personale: Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . posti 5

*Amministrazione dei monopoli di Stato*:

Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale: Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

*a*) branca « coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . . » 2

*b*) branca « manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . . » 6

*c*) branca « sali e chinino » (per laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o chimica mineraria o laureati in chimica o in chimica industriale in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . . » 1

*Ministero di grazia e giustizia*:

Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « Clinica delle malattie nervose e mentali » o di « Psicologia sperimentale » » 2

*Ministero delle poste e telecomunicazioni*:

Direzione generale:

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B* allegato 1 del decreto interministeriale del 28 dicembre 1972) . . . . . . . » 1

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* allegato 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) . » 1

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C* allegato 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) . » 1

*Ministero della pubblica istruzione*:

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - carriera direttiva . » 1

Direzione generale delle AA.BB. per la diffusione della cultura - carriera direttiva . . . . » 12

Direzione delle AA.BB.AA.:

ruolo archeologi . . . . » 2
ruolo storici dell'arte . » 2
ruolo architetti » 3

*Ministero della sanità*:

Ruolo medici . . . . » 17
Ruolo veterinari . . » 1

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopra indicate saranno pubblicate entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni, e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno 5 anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 500 e corredata dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 30 gennaio 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

(1155)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli, Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia-Romagna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli, Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia-Romagna, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 22 settembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Ferrara Ernesto, nato a Genova il 18 marzo 1933 . . . . . . punti 100 su 100
2. Rigagnoli Adolfo, nato a Brescia il 30 agosto 1936 . . . . . . » 94 »
3. De Virgiliis Giuseppe, nato a Milano il 1° gennaio 1942 . . . . . . » 96 »
4. Cavaglieri Dario, nato a Brescia il 7 ottobre 1940 . . . . . . . » 92 »
5. Alessi Marcello, nato a Genova il 24 maggio 1939 . . . . . . » 90 »

6. Alvisi Flaminio, nato a Limbiate il 3 dicembre 1932 . . punti 90 su 100
7. Caputo Benedetto, nato a Milano il 16 dicembre 1933 » 90 »
8. Lanzoni Oriano, nato ad Imola il 2 novembre 1932 » 90 »
9. Leoni Luciano, nato a Genova il 15 maggio 1932 » 90 »
10. Marrè Brunenghi Giovanni, nato a Celle Ligure il 12 febbraio 1938 » 90 »
11. Pedrelli Pietro, nato a Bologna il 16 ottobre 1936 » 90 »
12. Politi Paola Maria, nata a Bologna il 7 febbraio 1936 » 90 »
13. Reale Michele, nato a Busalla il 29 settembre 1935 » 90 »
14. Salvatores Dante, nato a Milano il 5 maggio 1941 » 90 »
15. Sbernini Rosolino, nato a Gussola il 18 marzo 1939 » 90 »
16. Alessandrini Giorgio, nato a Fivizzano il 31 agosto 1930 » 85 »
17. Bergamin Franco, nato a Venezia il 10 luglio 1940 » 85 »
18. Bertoldi Gianfranco, nato a Vicenza il 2 marzo 1940 » 85 »
19. Bray Pantaleo, nato a Martignano il 21 luglio 1935 » 85 »
20. Candela Giuseppe, nato a Varese il 30 giugno 1938 » 85 »
21. Montagner Paolo, nato a Venezia il 28 maggio 1940 » 85 »
22. Pellegrini Vittorio, nato a Berbenno il 13 luglio 1936 » 85 »
23. Prendin Giovannina, nata a Limena il 28 febbraio 1925 » 85 »
24. Rondinelli Mario, nato a Brindisi il 23 febbraio 1941 » 85 »
25. Russo Salvatore, nato a Giarre il 26 luglio 1939 » 85 »
26. Salgarello Antonio, nato a Legnago il 20 dicembre 1936 » 85 »
27. Scoletta Giuseppe, nato a Muro Lecce il 2 aprile 1940 » 85 »
28. Sismondi Piero, nato a Torino l'11 gennaio 1941 » 85 »
29. Tinetti Ezio, nato a S. Martino Canavese il 19 febbraio 1930 » 85 »
30. Vignale Giuseppe, nato ad Imperia il 4 aprile 1939 » 85 »
31. Zandonini Gianfranco, nato a Cuneo il 1° maggio 1940 » 85 »
32. Frezza Gianni, nato a Udine il 3 gennaio 1940 » 84 »
33. Benzi Carlo, nato a Genova il 29 marzo 1939 » 82 »
34. Azzarita Augusto, nato a Brindisi il 1° maggio 1938 » 82 »
35. Campagnoli Carlo, nato ad Ivrea il 4 settembre 1940 » 82 »
36. Piano Giuseppe, nato a Forno Canavese l'8 ottobre 1921 » 82 »
37. Rustichelli Adolfo, nato a Carpi il 25 marzo 1937 » 82 »
38. Salvi Julio, nato ad Asmara (Etiopia) il 27 agosto 1938 » 82 »
39. Amoroso Salvatore Giuseppe, nato a Tripoli (Libia) il 14 gennaio 1934 » 80 »
40. Aschero Napoleone, nato a Campoligure il 5 luglio 1934 » 80 »
41. Bigano Giuseppe, nato a Torino il 9 ottobre 1936 » 80 »
42. Bozzoni Giuseppe, nato a Piacenza il 25 maggio 1942 » 80 »
43. Campora Sergio, nato a Torino il 10 aprile 1921 » 80 »
43. *bis* Campi Enzo, nato a Genova il 6 gennaio 1936 » 80 »
44. Capozzi Alessio Carmine, nato a Salza Irpina il 3 novembre 1937 » 80 »
45. Cena Claudio, nato a Mantova il 29 agosto 1936 » 80 »
46. Colombani Pietro, nato a Maleo il 28 dicembre 1935 punti 80 su 100
47. Cristini Giorgio, nato a Modena il 16 ottobre 1939 » 80 »
48. Falabella Antonio, nato a S. Giorgio Lucano il 22 giugno 1939 » 80 »
49. Funaro Domenico, nato a Reggio Calabria il 22 ottobre 1940 » 80 »
50. Giuliani Giulio Cesare, nato a Modena il 5 aprile 1937 » 80 »
51. Lupi Giovanni, nato a Sacadate l'11 marzo 1933 » 80 »
52. Maltese Paolo, nato ad Inzago il 29 giugno 1923 » 80 »
53. Marinelli Eugenio, nato a Casacalenda il 4 dicembre 1937 » 80 »
54. Moscolo Gianfranco, nato a Verona il 23 febbraio 1939 » 80 »
55. Pagnozzi Antonio, nato a Benevento il 20 gennaio 1921 » 80 »
56. Paolini Antonio, nato ad Ortona il 5 dicembre 1935 » 80 »
57. Pettorossi Francesca, nata a Portorecanati il 7 febbraio 1940 » 80 »
58. Ruini Bruno, nato a Marano sul Panaro il 4 gennaio 1938 » 80 »
59. Sartori Renato, nato a Graz (Germania) il 4 giugno 1938 » 80 »
60. Scalia Giacomo, nato a Ribera il 5 settembre 1938 » 80 »
61. Tracanzan Guido, nato a Verona il 15 ottobre 1935 » 80 »
62. Zanutto Roberto, nato a Milano il 15 febbraio 1937 » 80 »
63. Zelaschi Antonio, nato a Codevilla il 18 febbraio 1936 » 80 »
64. Conti Elio, nato a Lugo il 17 maggio 1942 » 78 »
65. Cucurachi Luigi, nato a Galugnano San Donato il 21 settembre 1935 » 78 »
66. Finocchiaro Giuseppe, nato ad Aci Catena il 21 febbraio 1941 » 78 »
67. Foti Alfio, nato a Catania il 10 marzo 1941 » 78 »
68. Magugliani Sandro, nato a Milano il 20 marzo 1938 » 78 »
69. Ongari Franco, nato a Volta Mantovana il 13 luglio 1925 » 78 »
70. Ricci Francesco, nato a Pescara il 27 novembre 1932 » 78 »
71. Tinti Arnaldo, nato a Brescia il 14 maggio 1941 » 78 »
72. Dadone Domenico, nato a Mondovì il 21 giugno 1938 » 76 »
73. Montanari Gioia, nato a Roma il 24 marzo 1939 » 76 »
74. Artusi Franco, nato a Mirano il 16 aprile 1936 » 75 »
75. Avanzini Leopoldo, nato a Parma il 5 settembre 1939 » 75 »
76. Barbuscia Salvatore, nato a Messina il 7 dicembre 1939 » 75 »
77. Bossi Giuseppe Francesco, nato a Paderno Dugnano il 10 maggio 1934 » 75 »
78. Broglio Luigi, nato a Rovigo il 25 agosto 1936 » 75 »
79. Campogrande Mario, nato a Torino l'8 luglio 1941 » 75 »
80. Cassinelli Lorenzo, nato a Savona il 21 dicembre 1933 » 75 »
81. Castaldini Giampaolo, nato a Verona il 7 settembre 1937 » 75 »
82. Confalonieri Alberto, nato a Morazzone il 12 ottobre 1935 » 75 »
83. Contessi Eugenio, nato a Gardone il 3 giugno 1932 » 75 »
84. D'Alberton Alberto, nato a Venezia il 13 marzo 1939 » 75 »
85. Domini Erik, nato a Trieste il 30 ottobre 1939 » 75 »
86. Favero Alberto, nato a Piacenza il 6 agosto 1932 » 75 »

87. Fichera Domenico, nato a Catania il 23 giugno 1941 punti 75 su 100
88. Garsia Salvatore, nato a Trapani il 27 febbraio 1941 . » 75 »
89. Giaretta Mansueto Italo, nato a Vicenza il 19 ottobre 1940 . . » 75 »
90. Locardi Giuseppe, nato a Piacenza il 24 marzo 1941 » 75 »
91. Massoglia Angelo, nato a Rivarolo Canavese il 23 agosto 1931 . » 75 »
92. Natale Nicola, nato a Milano il 21 novembre 1941 . . » 75 »
93. Niccoli Rodolfo, nato a Domanico il 16 ottobre 1926 . . » 75 »
94. Paladini Adalberto, nato a Venezia il 6 agosto 1939 » 75 »
95. Patellani-Zezzo Maria Antonietta, nata a Milano il 15 maggio 1938 » 75 »
96. Pini Franco, nato a La Spezia il 6 aprile 1938 . . » 75 »
97. Prefumo Giorgio, nato a Savona il 16 gennaio 1940 . » 75 »
98. Randazzo Fortunato, nato a Catania il 2 ottobre 1973 . . . » 75 »
99. Salvetti Bruno, nato a Genova il 27 novembre 1938 . » 75 »
100. Scarabelli Carlo, nato a Montecalvo Versiggia il 17 agosto 1935 . . . » 75 »
101. Signori Ermenegildo, nato a Ponegliano il 25 maggio 1940 . . . . » 75 »
102. Sironi Annamaria, nata a Gallarate il 4 maggio 1937 . . . » 75 »
103. Tornaletti Leopoldo, nato a Cremona il 9 ottobre 1931 . . . » 75 »
104. Trompeo Paolo, nato a Coggiola il 18 maggio 1939 . . . . . . » 75 »
105. Tucci Elio, nato a Salerno il 30 ottobre 1941 . . . . . » 75 »
106. Vernotico Vito, nato a Vigarano Mainarda il 16 aprile 1941 . . . . » 75 »
107. Vuga Andrea, nato a Trieste il 1° febbraio 1940 . . . . » 75 »
108. Cacciatori Bernardino, nato ad Omegna il 30 marzo 1924 . . . » 74 »
109. Lamio Luigi, nato ad Alseno l'11 aprile 1941 . . . » 74 »
110. Amuso Giuseppe, nato a Catania il 24 ottobre 1940 . . » 72 »
111. Azzarini Vittorio, nato a Savona il 15 luglio 1941 . » 72 »
112. Favilla Roberto, nato a Milano il 30 luglio 1938 . . . » 72 »
113. Fiorentino Fernando, nato a Benevento il 13 gennaio 1940 » 72 »
114. Lipizer Mario, nato a Duino-Aurisina il 22 gennaio 1937 . . » 72 »
115. Bonzano Franco, nato ad Andorno Micca il 25 giugno 1933 . » 70 »
116. Bruni Giovanni Carlo, nato a Chiari il 18 marzo 1938 . » 70 »
117. Bulfoni Giuseppe, nato a Brescia il 1° dicembre 1939 . . » 70 »
118. Carbonari Bruno, nato a Trento il 27 aprile 1927 . » 70 »
119. Finelli Mario, nato a Milano il 26 giugno 1939 . . » 70 »
120. Fochi Francesco, nato a Montecchio Emilia l'8 dicembre 1940 . » 70 »
121. Gorini Fulcieri Antonello, nato a Milano il 6 agosto 1938 . » 70 »
122. Maspero Antonio, nato a Campione d'Italia il 28 maggio 1938 » 70 »
123. Stella Luigi Ezio, nato a Voghera il 4 febbraio 1935 . » 70 »
124. Viozzi Alberto, nato a Milano il 28 luglio 1938 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

*Il Ministro*: GUI

**(923)**

# MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1973 pubblica il decreto ministeriale 10 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1973, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 359, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1972.

**(1016)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Firenze**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Firenze, nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili dott. Rino . . . . . punti 113,88 su 150
2. Nai dott. Siro . . . . . . . » 112,04 »
3. Giordano dott. Luigi . . . . » 104,88 »
4. Rago dott. Riccardo . . . . » 103,79 »
5. Verghetti dott. Pietro . . . . » 102,77 »
6. Molinari dott. Lodovico . . . » 101,60 »
7. Armocida dott. Rocco Libero . . » 99,68 »
8. Silvano dott. Guido . . . . » 95,77 »
9. Aiello dott. Salvatore . . . . » 95,63 »
10. Montefusco dott. Gerardo . . . » 95 — »
11. Maiorano dott. Luciano . . . » 88,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

**(970)**

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Gorizia**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Gorizia, nell'ordine indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joli dott. Giovanni | punti | 82,40 | su 132 |
| 2. | Chiarapini dott. Fausto | » | 80,18 | » |
| 3. | Baum dott. Giovanni | » | 77 — | » |
| 4. | Tollis dott. Aldo | » | 76,86 | » |
| 5. | Marino dott. Oreste (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . | » | 75 — | » |
| 6. | Fiorentini dott. Aldo | » | 75 — | » |
| 7. | Piizi dott. Tommaso | » | 71,77 | » |
| 8. | Bosco dott. Giuseppe | » | 71,06 | » |
| 9. | Mignone dott. Pasquale | » | 70,18 | » |
| 10. | Pace dott. Domenico | » | 69,95 | » |
| 11. | Di Campo dott. Michele | » | 68,86 | » |
| 12. | Grenzi dott. Massimiliano | » | 67,88 | » |
| 13. | Manzini dott. Dario | » | 67,81 | » |
| 14. | Maiorana dott. Luciano | » | 67,80 | » |
| 15. | Maroni dott. Lino . | » | 66,77 | » |
| 16. | Orlando Zon dott. Italo | » | 66,25 | » |
| 17. | Sevieri dott. Enzo . | » | 65,06 | » |
| 18. | Gerardi dott. Antonio | » | 65 — | » |
| 19. | Mattioni dott. Pietro | » | 64,50 | » |
| 20. | Gianoglio dott. Gonario | » | 51,75 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(968)

## REGIONE MOLISE

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n .4114 in data 1° ottobre 1971 con cui il medico provinciale di Campobasso ha provveduto a bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi 23 ottobre 1963, n. 2211 e 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Su proposta dell'assessore regionale alla sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Varricchio dott. Vincenzo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

*Componenti*:

Pedace dott.ssa Maria Antonietta, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Piscopo dott. Luigi, direttore di sezione presso la prefettura di Campobasso;

Ricciardi dott. Michele, specialista in ostetricia;

Chicco prof. Riccardo, primario ostetrico presso l'ente ospedaliero « A. Cardarelli » di Campobasso;

Selvaggi Bicetta, ostetrica.

*Segretario*:

Prozzo dott. Gerardo, consigliere.

La commissione inizierà le prove di esame, in Campobasso, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino degli atti ufficiali della regione Molise.

Il presente decreto verrà pubblicato, inoltre, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 5 giugno 1973

*Il presidente*: D'Uva

(925)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3.3539 in data 3 gennaio 1974 e la proposta fatta dal locale ordine provinciale dei medici chirurghi con foglio 2228/MDP/cm in data 5 novembre 1971;

Viste le segnalazioni di competenza dei comuni interessati relativamente al componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, su terna proposta dal locale collegio provinciale delle ostetriche ai sensi dell'articolo unico della legge n. 220 dell'8 marzo 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui alla premessa, è così costituita:

*Presidente*:

Martino dott. Antonio, in servizio presso la regione Emilia-Romagna.

*Componenti*:

Cennamo prof. Mario, in servizio presso la regione Emilia-Romagna;

Belvederi prof. Corrado, libero docente di ostetricia e ginecologia, aiuto di clinica ostetrica presso l'ospedale S. Orsola;

Pierfederici prof. Piero, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario ostetrico presso l'ospedale Castel S. Pietro Terme;

Frittelli Maria, ostetrica condotta nel comune di Castel Maggiore.

*Segretario*:

Grasso dott. Antonio, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 10 gennaio 1974

*Il medico provinciale*: Tanas

(826)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

### LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1973, n. 79.

**Iniziative per l'incremento economico e della produttività.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività, nonchè l'aggiornamento e la specializzazione nei settori economici dell'artigianato, dell'industria e del turismo, l'amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività ed iniziative:

*a*) propaganda e pubblicità;

*b*) studi, rilievi, ricerche e progetti di valorizzazione;

*c*) convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi di studio, consulenze aziendali;

*d*) corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano;

*e*) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

Art. 2.

Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dall'assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali l'amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

Qualora le attività siano iniziative proprie degli istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, l'amministrazione provinciale può concedere contributi. Le relative domande, corredate del programma e del preventivo di spesa, devono essere presentate all'assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno.

Possono essere concessi altresì dei contributi ai residenti nella provincia, che partecipano ad iniziative previste dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1, che si svolgono al di fuori del territorio della provincia.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 95 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973. Alla copertura degli oneri di L. 95 milioni per l'esercizio 1973, si fa fronte con le disponibilità di L. 20 milioni del cap. 1700, L. 35 milioni del cap. 3905 e per L. 40 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 del bilancio provinciale 1973. Nei bilanci della provincia per gli esercizi finanziari dal 1974 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa in esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In aumento*:

Cap. 1505 (*con modificazione del testo*). — Spese e contributi per l'incremento economico e della produttività e corsi di aggiornamento e specializzazione per operatori economici dell'industria e del turismo . . . . . . . L. 40.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . . . . . . . L. 40.000.000

Art. 5.

*Norma transitoria*

Nella prima applicazione della presente legge possono essere accolte tutte le domande pervenute entro un mese dall'entrata in vigore della legge e riferite ad attività svolte nel corso dello anno 1973.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

### LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1973, n. 80.

**Provvedimenti finanziari nel campo della sanità pubblica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'acquisto di un immobile da destinare a sede di un centro per l'addestramento professionale di giovani affetti da minorazioni e da disadattamenti sociali è autorizzato nel bilancio per l'esercizio finanziario 1973 lo stanziamento di lire 160 milioni.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere al « Consorzio per il recupero dei minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano » un contributo di L. 200 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1973, per la costruzione di un immobile, destinato a sede dei centri la cui istituzione e gestione è prevista nello statuto del consorzio stesso, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 20 ottobre 1972, n. 2504.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 360 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In aumento*:

Cap. 2950 (*modificato nel testo*). — Spese per l'acquisto di un immobile in Bressanone per l'istituzione di un centro di riabilitazione professionale per minorati e disadattati sociali . . L. 160.000.000

Cap. 3115. — Sovvenzione straordinaria al consorzio fra la provincia ed il comune di Bolzano per l'assistenza di persone affette da minorazioni . . . . . . . . . . . » 200.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . . . . . . L. 360.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 81.

**Istituzione dell'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione dell'albo provinciale dei collaudatori*

E' istituito presso l'assessorato provinciale dei lavori pubblici l'« Albo provinciale dei collaudatori ».

All'albo possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità:

*a*) i laureati in ingegneria, architettura, scienze agrarie e scienze forestali, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nei ruoli tecnici di amministrazioni pubbliche, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

*b*) i laureati in ingegneria, architettura, scienze agrarie e scienze forestali, iscritti ai rispettivi albi professionali, che, essendo liberi professionisti o dipendenti da società o enti privati, in servizio ovvero in stato di quiescenza, posseggano almeno dieci anni di esperienza professionale.

Salvo quanto disposto al successivo art. 8, le opere pubbliche, eseguite dalla provincia o da altri enti pubblici locali, devono essere collaudate da un tecnico iscritto al predetto albo dei collaudatori.

Art. 2.

*Iscrizione all'albo*

Per essere iscritti all'albo gli interessati devono presentare all'assessorato provinciale lavori pubblici i seguenti documenti:

*a*) domanda in carta da bollo diretta all'assessorato lavori pubblici con l'indicazione delle generalità complete e della residenza, nonchè delle specializzazioni per le quali si richiede la iscrizione;

*b*) dettagliato curriculum professionale in carta libera da cui risultino anche eventuali rapporti di dipendenza continuativa con enti di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, oppure rapporti extraprofessionali con imprese assuntrici di opere pubbliche o imprese di costruzione in genere;

*c*) dichiarazione in carta libera, resa sotto personale responsabilità dall'interessato, di non avere procedimenti penali in corso e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o che comunque possano costituire motivo di esclusione dall'albo;

ed inoltre:

*d*) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte, per i dipendenti da pubbliche amministrazioni;

*e*) certificato di iscrizione all'albo professionale dal quale risulti anche la data della prima iscrizione, per i tecnici di cui alla lettera *b*) dell'art. 1.

Art. 3.

*Commissione per la formazione e la tenuta dell'albo*

Per la formazione e la tenuta dell'albo provinciale dei collaudatori è istituita presso l'assessorato lavori pubblici una commissione composta:

1) dall'ingegnere capo dirigente l'ufficio tecnico della provincia, con funzioni di presidente;

2) dal funzionario dirigente i servizi amministrativi dello assessorato lavori pubblici;

3) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale, designato dall'assessore ai lavori pubblici;

4) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari o forestali, designato dall'assessore all'agricoltura e foreste;

5) e 6) da un ingegnere e da un architetto scelti dalla giunta provinciale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini professionali della provincia di Bolzano, in modo da garantire la rappresentanza di ambedue le categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario dello assessorato lavori pubblici, designato dall'assessore.

La commissione è nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Ciascun membro, eccetto il presidente, è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

Le decisioni della commissione sono definitive.

Art. 4.

*Suddivisione per specializzazioni*

In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati potranno chiedere di essere iscritti all'albo per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate.

Le specializzazioni contemplate nell'albo sono le seguenti:

1) opere edili;
2) impianti tecnologici;
3) opere monumentali;
4) opere di ingegneria industriale;
5) opere di elettrificazione;
6) opere stradali e ferroviarie;
7) opere igieniche;
8) opere idrauliche e di bonifica;
9) opere di sistemazioni forestali;
10) opere di sistemazioni agrarie;
11) opere aeroportuali.

Gli ingegneri e gli architetti iscritti all'ordine professionale da almeno dieci anni possono chiedere di essere iscritti all'albo, oltre che in tre delle categorie sopraelencate, anche per l'effettuazione dei collaudi statici prescritti dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

Art. 5.

*Esclusione dall'iscrizione all'albo*

La commissione può escludere motivatamente dall'iscrizione all'albo chi abbia mostrato imperizia o negligenza nell'espletamento di precedenti incarichi o abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di incarichi conferiti anche da altre amministrazioni. Parimenti può essere cancellato dall'albo il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dello incarico.

Art. 6.

*Scelta del collaudatore*

Per le opere indicate al secondo comma dell'art. 1 il collaudatore ed i membri tecnici delle commissioni collaudatrici sono scelti fra gli iscritti all'albo per la specializzazione in cui ricade l'opera da collaudare.

La nomina del collaudatore spetta:

*a*) per i lavori di competenza della provincia all'assessore competente per l'esecuzione dell'opera;

*b*) per i lavori di competenza degli altri enti pubblici locali all'organo cui ciò compete secondo i rispettivi ordinamenti.

L'atto di nomina deve essere trasmesso, per conoscenza, al segretario della commissione di cui all'art. 3.

Art. 7.

*Incompatibilità*

Il collaudo non può essere affidato a tecnici appartenenti all'amministrazione che ha eseguito i lavori o che, avendo concorso nel finanziamento della relativa spesa, ha esercitato sui lavori un'attività di controllo e di vigilanza. Non possono altresì essere incaricati quei tecnici che siano intervenuti in qualche modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

I tecnici di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, in attività di servizio, prima dell'accettazione dell'incarico ad essi conferito, dovranno munirsi della prescritta autorizzazione rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono.

Art. 8.

*Incarichi a non iscritti all'albo*

Eccezionalmente possono essere affidati incarichi anche a tecnici non iscritti all'albo provinciale dei collaudatori, purchè abilitati dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di carattere specialistico, che richiedano particolare esperienza o specifiche conoscenze.

Quando, nei casi di notevole importanza, il collaudo viene affidato ad una commissione, i membri amministrativi della stessa sono nominati con il medesimo atto di nomina del membro tecnico della commissione.

Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici appartenenti da almeno 5 anni ai ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni, provvisti del diploma di geometra o di altro titolo equipollente.

Art. 9.

*Certificato di regolare esecuzione*

L'atto formale di collaudo puo essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori, quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di L. 20 milioni.

Art. 10.

*Compenso delle prestazioni professionali*

Il compenso ai collaudatori viene liquidato mediante applicazione delle tariffe professionali nazionali con le eventuali riduzioni legislativamente previste.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

---

## LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1973, n. 82.

**Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, ed altre disposizioni in materia di contabilità.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I funzionari o gli economi preposti ad uffici per i servizi di cui all'art. 1 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, sono autorizzati ad eseguire direttamente detti servizi, compresa, ove trattasi di lavori, l'assunzione del relativo personale operaio, previa deliberazione della giunta provinciale, con conseguente ordinazione e liquidazione delle corrispondenti spese.

Al pagamento delle spese può provvedere direttamente la amministrazione provinciale oppure il funzionario o economo ove sia in possesso di anticipazione di cassa concessa ai sensi del successivo art. 3.

Il pagamento delle fatture oppure il rimborso al funzionario o economo di rendiconti relativi a spese autorizzate ai sensi del primo comma del presente articolo avviene mediante emissione di mandato di pagamento, tratto sull'apposito capitolo del bilancio provinciale, previo riscontro di regolarità della documentazione da parte della ragioneria della provincia, senza nuova deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

Nel limite di L. 500.000 per ogni singola spesa e per spese di carattere obbligatorio ed indilazionabile anche oltre detto limite di importo, l'autorizzazione della giunta provinciale alla esecuzione in economia del servizio potrà essere successiva.

In tal caso l'esecuzione del servizio con l'ordinazione della spesa, e per il funzionario dotato del fondo di anticipazione di cassa di cui al successivo art. 3, anche la liquidazione ed il pagamento, è fatta sotto la personale responsabilità del funzionario o economo fino ad avvenuta approvazione della spesa da parte della giunta provinciale.

Le fatture oppure i rendiconti dei funzionari o economi concernenti l'utilizzo del fondo di anticipazione di cassa per spese ordinate ai sensi del presente articolo, con gli allegati documenti giustificativi, sono sottoposti al riscontro della ragioneria della provincia ed all'approvazione della giunta provinciale, la quale con la medesima deliberazione dispone il pagamento rispettivamente il rimborso, con imputazione della spesa all'apposito capitolo del bilancio provinciale.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere con propria deliberazione un fondo di anticipazione di cassa con imputazione su apposito capitolo del titolo IV della spesa del bilancio provinciale, per l'importo ragguagliato all'entità del servizio da svolgere in economia, oltre che all'impiegato preposto al servizio di economato provinciale, anche ad altri propri dipendenti od incaricati, preposti ad uffici o servizi distaccati o periferici per gli scopi di cui ai precedenti articoli.

Il fondo di anticipazione di cassa può essere reso disponibile in conto corrente bancario ed i relativi interessi maturati sono introitati nel bilancio provinciale.

Il funzionario o economo in possesso di anticipazione di cassa è personalmente responsabile della somma anticipatagli e dei pagamenti eseguiti utilizzando detta somma.

Art. 4.

L'art. 8 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale regionale messo a disposizione della provincia ai sensi dell'art. 52 del decreto del presidente della giunta regionale 1° febbraio 1973, n. 49 ».

Gli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, sono soppressi.

Art. 5.

Fino a quando non sarà emanata la legge provinciale sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale della provincia, fermo restando le altre norme vigenti in materia, si applicano le seguenti disposizioni.

Tutti i pagamenti di spese a carico del bilancio provinciale sono eseguiti mediante mandato di pagamento emesso dalla ragioneria della provincia. I mandati di pagamento sono firmati dal presidente della giunta provinciale o da un assessore da esso delegato; dal segretario della giunta provinciale e dal capo della ragioneria della provincia o da sostituti da nominarsi con decreto del presidente della giunta provinciale.

I titoli di spesa che alla chiusura dell'esercizio non risultino pagati saranno dal tesoriere riaccreditati alla provincia, ed i corrispondenti importi introitati nel bilancio provinciale dell'esercizio successivo in un apposito capitolo nel titolo VI delle entrate e tenuti a disposizione dei singoli beneficiari.

La riammissione al pagamento sarà fatta con nuovi titoli di spesa imputati al corrispondente capitolo delle uscite iscritto nel titolo IV del bilancio provinciale.

I titoli di spesa di cui al precedente terzo comma, riaccreditati con quietanza del tesoriere, si considerano estinti agli effetti del rendiconto generale.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario la determinazione dei residui da trasferire all'esercizio successivo sarà disposta con decreto del presidente della giunta provinciale per uno o più capitoli del bilancio.

Sono compresi fra i residui passivi gli impegni di spesa le cui deliberazioni non siano ancora state registrate alla Corte dei conti.

In caso di definitiva mancata registrazione delle apposite deliberazioni di impegno, i residui passivi corrispondenti sono inutilizzabili e vengono depennati alla chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

## LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1973, n. 83.
**Misure di emergenza in agricoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a famiglie di coltivatori diretti e loro associazioni sussidi allo scopo di mitigare uno stato di bisogno derivante da cause di forza maggiore che colpiscono in misura sensibile l'azienda agricola.

Art. 2.

Se uno stato di bisogno deriva dalla distruzione di importanti infrastrutture per causa di forza maggiore, può essere concesso un sussidio fino alla misura del 100 % delle spese necessarie per la loro riparazione.

Art. 3.

L'interessato colpito dallo stato di bisogno può indirizzare la domanda per la concessione del sussidio alla giunta provinciale, nella quale deve essere compresa una breve descrizione della situazione, delle cause e del danno.

Le indicazioni contenute nella domanda devono essere confermate dal sindaco competente.

Allo scopo di controllare queste indicazioni, l'assessorato all'agricoltura e foreste è autorizzato a raccogliere tutte le necessarie informazioni e di effettuare dei sopraluoghi.

Su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste la giunta provinciale delibera sulla concessione e sulla misura del sussidio.

Art. 4.
*Disposizione transitoria*

Le domande pervenute entro l'anno 1973 prima dell'entrata in vigore di questa legge, possono essere trattate secondo le norme di questa legge.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 80 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento, nei limiti annuali di cui al precedente comma, sarà fissato con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di L. 80 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede con le disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 3210 del bilancio 1973, tabella *B*, uscite.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

**(557)**

## LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1973, n. 84.
**Norme per l'ulteriore utilizzo o trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le tre Venezie, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 27 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni costituenti l'ex patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le tre Venezie, trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello art. 41 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e rispettivamente descritti nell'allegato elenco *A*, è disciplinato secondo le norme di cui alla presente legge.

I beni immobili, per i quali è autorizzata l'alienazione, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data dell'effettiva trasmissione, con i relativi rapporti giuridici in essere.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata ad alienare a terzi i beni immobili, di cui all'allegato elenco *A*.

I beni sopra indicati sono alienati, con preferenza assoluta rispetto ad ogni altro richiedente, e nel seguente ordine di precedenza, in favore:

*a*) dei rioptani, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1008, nonché degli optanti altoatesini, che hanno ottenuto la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dal regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, che dimostrino, in base alle risultanze tavolari, che il bene che intendono acquistare, rilevato dall'Ente nazionale per le tre Venezie, in base al regio decreto-legge 13 dicembre 1939, n. 1888, convertito in legge 23 dicembre 1940, n. 1914, era anteriormente di loro proprietà.

Il titolo di preferenza concesso agli stessi, in caso di loro decesso, può essere fatto valere dai discendenti in linea retta o dal coniuge superstite;

*b*) delle persone indicate nella lettera precedente, nel caso che il titolo di preferenza non venga o non possa essere fatto valere dagli aventi diritto, relativamente al bene già di loro proprietà, e che dimostrino di essere stati anteriormente proprietari di un bene immobile già rilevato dal precitato ente e di consistenza e natura analoghe a quello richiesto;

*c*) di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino comproprietari, per quota indivisa, di alcuno dei beni indicati;

*d*) di coloro che conducono in affitto, colonia parziaria o mezzadria alcuno dei beni rustici elencati, da più di quattro anni;

*e*) dei comuni, nel cui territorio sono siti alcuni dei beni elencati, a condizione che li destinino ad opere pubbliche.

Art. 3.

Il titolo di preferenza, di cui all'articolo precedente, deve essere fatto valere dagli aventi diritto entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione della deliberazione di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a vendere i beni di cui all'allegato elenco *A* agli aventi titolo di preferenza indicati nel secondo comma del precedente art. 2, al prezzo di stima dei singoli beni determinato dall'ufficio tecnico provinciale.

Qualora vi siano più richiedenti di quelli indicati nella lettera *b*) del precitato articolo, per un medesimo bene, la giunta provinciale, nel determinare il diritto di precedenza, terrà conto della entità del danno a suo tempo subito e dello stato di bisogno dei singoli richiedenti.

Art. 5.

Il presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta stessa, determina con proprio decreto, da pubblicarsi nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, contemporaneamente alla deliberazione di cui al successivo art. 7, i beni non alienabili, in quanto utilizzati dalla provincia autonoma di Bolzano, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 6.

I beni per i quali, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione della deliberazione indicata nell'articolo successivo, non sia pervenuta alcuna richiesta di acquisto, possono essere ceduti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio sono siti i beni stessi, qualora essi siano destinati al perseguimento di finalità di pubblico interesse.

I beni alienati o ceduti a titolo gratuito, in favore degli enti di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'art. 2, e di quelli indicati nel precedente comma, sono sottoposti a vincolo di destinazione per la durata di anni 15, da annotarsi nel libro fondiario.

Art. 7.

I valori di stima riferiti ai singoli beni, determinati dall'ufficio tecnico provinciale, sono approvati con apposita deliberazione della giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e ne viene data immediata pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Entro lo stesso termine copia della predetta deliberazione è trasmessa ai comuni nel cui territorio sono siti i beni sopra indicati, per essere affissa al pubblico per la durata di almeno 30 giorni.

Art. 8.

Le domande per l'acquisto dei beni devono pervenire alla giunta provinciale, tramite l'assessorato alle finanze ed al patrimonio, entro il termine indicato nel precedente art. 3, relativamente a quelle presentate da persone o enti che possono far valere il titolo di preferenza assoluta, di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le domande presentate da persone od enti cui non è concesso il titolo di cui al comma precedente, devono pervenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente art. 7.

Nelle domande deve essere specificato il bene che si intende acquistare, come individuato nell'allegato elenco, con indicazione del prezzo determinato dalla giunta provinciale.

Art. 9.

Coloro che intendono fruire della preferenza assoluta ad essi accordata ai sensi del secondo comma dell'art. 2, devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

1) per i discendenti in linea retta o il coniuge superstite delle persone indicate nelle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2:

atto di morte dell'ascendente o rispettivamente del coniuge;

certificato di notorietà o altro documento equipollente, dal quale risulti lo stato di famiglia alla data di morte dell'ascendente o rispettivamente del coniuge;

2) per le persone indicate nella lettera *b*) del precedente art. 2:

estratto tavolare storico con integrale trascrizione del foglio *B*.

Art. 10.

La giunta provinciale, nella deliberazione con la quale dispone la vendita dei beni, fissa il termine ed i modi di versamento del corrispettivo.

Art. 11.

Per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge si applica il disposto dell'art. 44 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 12.

Le riscossioni derivanti dalle alienazioni dei beni affluiscono in entrata del bilancio provinciale.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*)

---

## LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1973, n. 85.

**Variazioni al bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1973** (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n* 55 *del* 27 *dicembre* 1973)

---

## LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 86.

**Provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 27 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I centri ospedalieri autorizzati alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, operanti in provincia di Bolzano, forniscono gratuitamente i flaconi di sangue classificati a tutti gli ammalati ricoverati nel territorio della provincia o ai ricoverati altrove se residenti nel territorio provinciale, in caso di necessità comprovata da richiesta del medico curante.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente ai centri indicati nell'art. 1 un contributo pari all'ammontare delle spese da essi sostenute per provvedere alla raccolta, preparazione e conservazione del sangue umano destinato ai richiedenti di cui al medesimo articolo, ivi comprese le spese di ristoro di cui all'art. 62, lettera *c*), del regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 592, nella misura fissata dal medico provinciale, sentita la commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente alle associazioni di volontari del sangue, regolarmente costituite in provincia, un contributo per le spese istituzionali, associative e di propaganda da esse sostenute in ragione delle donazioni di sangue e secondo criteri da fissarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso le associazioni medesime non possono pretendere dai centri ospedalieri di cui all'art. 1 alcun ulteriore compenso a tale titolo.

Art. 3.

Per ottenere i contributi previsti dall'articolo precedente, i centri ospedalieri e le associazioni di volontari del sangue devono presentare apposita domanda al presidente della giunta provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Alla domanda dovrà essere allegata da parte dei centri la documentazione idonea a comprovare la quantità di sangue effettivamente distribuita nel corso dell'anno precedente, nonchè una motivata relazione circa l'entità delle spese, soggette a contributo, che presumibilmente essi dovranno sostenere nell'anno corrente. Le associazioni dovranno allegare i rendiconti documentati delle spese sostenute nell'anno precedente, nonchè copia del bilancio di previsione dell'anno corrente.

La giunta provinciale è autorizzata ad erogare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda un acconto sul contributo ragguagliato alla misura di 1/4 dello stanziamento annuale di bilancio.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 50 milioni per l'anno 1973. All'onere complessivo di lire 50 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo al cap. 2480 del bilancio 1973.

Per i successivi esercizi finanziari la giunta provinciale è autorizzata ad iscrivere in bilancio nei limiti di lire 50 milioni lo stanziamento che si renderà necessario sulla base del relativo onere sostenuto dai centri ospedalieri e dalle associazioni di donatori del sangue della provincia di Bolzano nell'anno precedente, tenuto conto anche di eventuali avanzi o di disavanzi conseguiti.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In aumento*:

Cap. 725. — Contributi in favore delle associazioni donatori del sangue della provincia di Bolzano per la distribuzione gratuita del sangue umano a scopi terapeutici L. 50.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 50.000.000

Art. 6.

*Norma transitoria*

Per l'anno 1973 gli stanziamenti predisposti in attuazione della presente legge possono essere utilizzati in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli anche al fine di dare un contributo straordinario alle associazioni volontarie di donatori di sangue, nei limiti e con modalità da stabilire con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

---

## LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1973, n. 87.

**Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 27 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

CONCESSIONE LINEE TRASPORTO FUNIVIARIO

**Art. 1.**

*Oggetto della concessione*

Le linee di trasporto funiviario di interesse provinciale per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono subordinate a concessione provinciale.

Sono linee di trasporto funiviario quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate con funzione portante, traente oppure portante e traente.

Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario o dai suoi congiunti, dal personale di servizio, dagli ospiti occasionali, comprese le persone che si servono, sempre occasionalmente, della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica e simili.

Rimangono in ogni caso escluse dal servizio privato, e quindi soggette alle disposizioni che regolano il servizio pubblico, le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità in genere ed agli allievi delle scuole di sci, ancorchè gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 2.

*Categorie di linee*

Le linee di trasporto funiviario sono suddivise in tre categorie:

*a*) la prima categoria comprende le linee che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi, aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione alla presente legge;

*b*) la seconda categoria comprende le linee le quali:

creino un collegamento di trasporto, realizzato mediante impianti aerei quali funivie bifuni o funivie monofuni con agganciamento permanente o temporaneo dei veicoli;

facciano parte di un sistema di linee, riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della presente legge;

*c*) la terza categoria comprende le linee da realizzarsi mediante impianti terresti, quali sciovie, slittinovie e simili, che non facciano parte di un sistema di linee riconosciuto e che non siano classificate fra le precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

*Domanda e documentazione*

La domanda per ottenere la concessione, inoltrata alla giunta provinciale tramite l'ufficio trasporti, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

*a*) il progetto dell'impianto che realizza la linea. I requisiti del progetto sono indicati nel regolamento di esecuzione alla presente legge;

*b*) una relazione sulle finalità e sulla categoria richiesta per la linea con l'indicazione degli elementi per la determinazione della stessa;

*c*) la ricevuta relativa all'avvenuto deposito cauzionale. L'entità del deposito stesso è compresa tra un minimo di lire 500.000 ed un massimo di lire 10 milioni. Tale deposito è restituito quando la linea ottiene il nullaosta di cui all'undicesimo comma dell'art. 26 della presente legge, nel caso che la concessione venga negata, oppure quando la mancata realizzazione delle linea dipenda dal diniego di altri uffici espresso ai sensi di legge. La cauzione viene incamerata per metà qualora la concessione venga dichiarata decaduta per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, ovvero in caso di rinuncia alla concessione prima della realizzazione della linea. Il decorso del termine inizia alla data di concessione della linea e non può essere superiore a due anni per le sciovie e slittinovie ed a tre anni per gli altri impianti.

Qualora il richiedente la concessione per linee di prima e seconda categoria non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni occorrenti per la realizzazione della linea stessa, nella domanda dovrà chiedere l'esproprio o l'imposizione di servitù coattiva di cui agli articoli 20 e 22 della presente legge.

**Art. 4.**

*Istruttoria della domanda*

Nel corso dell'istruttoria viene sentito il parere del comitato consultivo funivie (C.C.F.), previsto dall'articolo seguente. Tale parere è facoltativo per le domande relative alle linee di terza categoria, alle linee facenti parte di un sistema di linee già approvato, nonchè per le domande di rinnovo o di modifica di concessioni esistenti.

Il comitato consultivo funivie, previo eventuale sopralluogo, esprime il proprio parere sull'opportunità della realizzazione della linea richiesta in concessione, nonchè in merito all'assegnazione della linea stessa ad una delle categorie indicate nell'art. 2.

Art. 5.
*Comitato consultivo funivie*

E' costituito il comitato consultivo funivie quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale in materia di trasporti a fune.

Il comitato consultivo funivie è composto:

*a)* dall'assessore, al quale è affidata la materia dei trasporti, in qualità di presidente;

*b)* dal capo dell'ufficio trasporti, in qualità di vicepresidente;

*c)* da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste;

*d)* da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale per la tutela dell'ambiente;

*e)* da un rappresentate della sezione provinciale della FENIT;

*f)* da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia di ordinamento delle piste da sci;

*g)* da un funzionario provinciale esperto in diritto amministrativo.

Funge da segretario un impiegato dell'ufficio trasporti.

I componenti del comitato consultivo funivie sono nominati con deliberazione della giunta provinciale. Per tutti i membri del comitato, ad esclusione del presidente e del vicepresidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

Il comitato consultivo funivie è convocato dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La composizione del comitato consultivo funivie deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Il comitato consultivo funivie rimane in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale.

Ai componenti del comitato consultivo funivie ed ai loro delegati spettano i compensi di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 6.
*Rilascio della concessione*

La concessione della linea è accordata dalla giunta provinciale con propria deliberazione, sentito il comitato consultivo funivie nei casi previsti dalla presente legge, in conformità al parere tecnico espresso dall'ufficio trasporti sulla costruibilità dell'impianto, visti i provvedimenti favorevoli di cui all'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, art. 7 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed art. 21 del relativo regolamento datato 16 maggio 1926, n. 1126, art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, nonchè il parere di massima favorevole sulla eventuale pista da sci servita dalla linea, espresso dall'assessorato a cui è affidata la materia.

La deliberazione stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea ed approva il disciplinare di concessione.

La durata della cancessione non può eccedere i seguenti limiti:

*a)* anni 30 per le linee di prima e seconda categoria;

*b)* anni 15 per le linee di terza categoria.

Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro consorzi, nonché le imprese private con la partecipazione degli enti o consorzi suddetti.

Art. 7.
*Modifica della concessione*

Su richiesta del concessionario o su iniziativa dell'ufficio trasporti, la concessione può essere modificata quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, da definirsi con regolamento. In tal casi si segue la procedura prevista per il rilascio della concessione.

Art. 8.
*Rinnovo della concessione*

La concessione può essere rinnovata su domanda del concessionario da inoltrare alla giunta provinciale tramite l'ufficio trasporti almeno quattro mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto. E' facoltà dell'ufficio trasporti dare preventivo avviso al concessionario della scadenza della concessione secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

Nella domanda il concessionario può proporre la modifica delle caratteristiche dell'impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto.

L'ufficio trasporti esprime il proprio parere sull'efficienza dell'impianto e sulle modifiche proposte e fissa eventuali prescrizioni.

Il rinnovo della concessione è disposto con deliberazione della giunta provinciale, in conformità del parere tecnico dell'ufficio trasporti e sentito il comitato consultivo funivie nei casi previsti dalla presente legge.

La deliberazione stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle modifiche proposte, ed approva il disciplinare di rinnovo della concessione.

Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare all'ufficio trasporti il progetto esecutivo delle eventuali modifiche seguendo la procedura stabilita all'art. 25.

Qualora il concessionario non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti di cui al quarto comma dell'art. 6 della presente legge possono acquistare ed esercitare, previo rilascio di nuova concessione, gli impianti realizzanti linee di prima e di seconda categoria, al prezzo di stima determinato ai sensi dell'art. 11.

In caso di rinuncia da parte degli enti di cui all'art. 6, chiunque può chiedere l'acquisto dell'impianto.

Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l'esercizio rimane sospeso sino al rilascio del rinnovo della concessione e di un successivo nullaosta di cui all'undicesimo comma dell'art. 26.

Art. 9.
*Decadenza della concessione*

La giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, diffidato, non ottempera alle prescrizioni dell'amministrazione o si rende inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi o regolamenti. La deliberazione di decadenza della concessione viene notificata al concessionario ed al comune o ai comuni interessati.

Qualora trattasi di linee di prima e di seconda categoria, nella deliberazione viene fissato un termine non superiore a giorni sessanta entro il quale gli enti di cui al quarto comma dell'art. 6 della presente legge possono richiedere la concessione.

Chiunque può presentare domanda per il rilascio della concessione qualora entro il termine di cui al precedente comma gli enti di cui al quarto comma dell'art. 6 non abbiano presentato formale istanza al riguardo.

Art. 10.
*Cessione delle linee di trasporto funiviario*

Le linee funiviarie, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non possono essere cedute senza autorizzazione della giunta provinciale.

La richiesta di autorizzazione per la cessione, indirizzata alla giunta provinciale, ufficio trasporti, deve indicare le clausole contrattuali ed illustrare i motivi che giustificano la cessione della linea.

Fino a quando non venga prodotto all'ufficio trasporti il contratto di cessione da redigersi in forma di atto pubblico la cessione stessa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione provinciale ed il cedente rimane vincolato al disciplinare di concessione.

Art. 11.
*Revoca della concessione*

La giunta provinciale può revocare la concessione per comprovate esigenze di pubblico interesse. In tal caso al concessionario spetta un'indennità calcolata secondo criteri che verranno determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge sulla base di una perizia predisposta dall'ufficio trasporti

con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotto della percentuale di deprezzamento degli impianti.

L'onere di pagamento dell'indennizzo, stabilito ai sensi del comma precedente, è a carico di colui in favore del quale è pronunciata la revoca.

Contro la determinazione dell'indennizzo il concessionario può adire l'autorità giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera.

La concessione relativa ad una linea di trasporto funiviario può essere revocata anche su domanda del concessionario previo parere del comitato consultivo funivie per le linee di prima e seconda categoria. In questo caso è escluso qualsiasi obbligo della amministrazione provinciale di rilevare quanto appartiene al concessionario.

Art. 12.

*Restituzione in pristino dei terreni*

Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, fatta eccezione per la revoca di cui al precedente art. 11, i proprietari degli impianti possono essere obbligati, con deliberazione della giunta provinciale, anche su istanza dell'autorità di tutela del paesaggio, alla restituzione in pristino parziale o totale dei terreni su cui insistono le opere degli impianti, nonchè alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'asporto del materiale di risulta, semprechè non abbiano altra utile destinazione.

Qualora i proprietari degli impianti non eseguano la restituzione in pristino dei terreni, la giunta provinciale può disporla d'ufficio. La nota delle spese è resa esecutoria dal presidente della giunta provinciale con proprio decreto; il relativo importo viene riscosso secondo il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13.

*Cambiamento di categoria*

Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea data in concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può essere disposto d'ufficio o su richiesta del concessionario.

In tal caso il concessionario presenta la domanda alla giunta provinciale, tramite l'ufficio trasporti, accompagnata da una relazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della presente legge.

Il cambiamento di categoria viene disposto con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere del comitato consultivo funivie nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 14.

*Tariffe, orari ed assicurazioni*

Le tariffe sono approvate con deliberazione della giunta provinciale sentito il concessionario. Gli orari e le modalità dell'esercizio, salvo quanto disposto dall'art. 27 per le modalità tecniche, sono soggetti all'approvazione dell'assessore al quale è affidata la materia dei trasporti.

L'amministrazione concedente dispone accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme legislative ed alle condizioni poste nell'atto di concessione, l'esatta applicazione delle tariffe, degli orari approvati, nonchè le modalità di esercizio.

Qualora il concessionario, previa diffida, non ottemperi alle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, la giunta provinciale può disporre la sospensione temporanea del servizio.

E' fatto obbligo ai concessionari di esporre in posizione ben visibile per il pubblico le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori. Queste tabelle devono conformarsi al modello predisposto nel regolamento di esecuzione della presente legge.

I concessionari, su richiesta dell'amministrazione delle poste e telegrafi, sono tenuti al trasporto gratuito della corrispondenza postale.

Il concessionario deve essere coperto da garanzia assicurativa per gli infortuni ed i danni arrecati da fatto proprio o dai suoi dipendenti alle persone ed alle loro cose trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati a terzi ed a cose. Nel regolamento di esecuzione è stabilita la modalità di accertamento della copertura dei rischi assicurativi.

La mancata copertura assicurativa comporta la sospensione immediata dell'esercizio ed, inoltre, la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 9, se il concessionario non provvede entro dieci giorni dalla contestazione.

I limiti della garanzia assicurativa sono fissati per i vari tipi di impianti con regolamento di esecuzione della presente legge.

*Titolo II*

CONCORRENZA

Art. 15.

*Diramazioni e prolungamenti di linee*

Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di queste, vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, preferibilmente al titolare della linea già in concessione, semprechè con le nuove linee si venga a costituire una continuità ed una integrazione del servizio di quelle concesse.

Art. 16.

*Linee interferenti*

Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalità di trasporto ed abbiano medesime fonti di traffico.

Le concessioni di linee, che risultano parallele od intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, sono assentite, a parità di soluzione proposte, preferibilmente al titolare o in comunione a più titolari di linee già in concessione.

Art. 17.

*Linee in concorrenza*

Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione della giunta provinciale.

Art. 18.

*Sistema di linee*

Chi sia concessionario o richieda la concessione di linee può ottenere, a preferenza di altri, su formale richiesta, la concessione di nuove linee, purchè le stesse realizzino, di per sè o in combinazione con le esistenti, un sistema di linee. Alla determinazione del sistema di linee si provvederà con regolamento di esecuzione della presente legge.

Il termine previsto per il rilascio delle concessioni delle sopracitate nuove linee e per la realizzazione dei relativi impianti viene stabilito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La mancata realizzazione di un impianto entro i termini stabiliti comporta la decadenza della preferenza di cui al primo comma anche per le altre linee non realizzate, ma previste nel sistema.

L'entità della cauzione per ogni linea da realizzare è pari alla metà della somma prevista all'art. 3; l'altra metà viene corrisposta al momento della presentazione della domanda di concessione.

La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine previsto.

La domanda di riconoscimento del sistema, unitamente ad un piano di massima, la ricevuta della cauzione ed il piano finanziario per la costruzione e l'esercizio dei singoli impianti, devono essere indirizzati alla giunta provinciale, tramite l'ufficio trasporti.

I sistemi di linee possono essere riconosciuti su domanda di uno o più richiedenti.

Su richiesta degli interessati un sistema riconosciuto può essere variato nella sua composizione.

Il riconoscimento del sistema di linee è disposto con deliberazione della giunta provinciale, in conformità al parere tecnico dell'ufficio trasporti e sentito il parere del comitato consultivo funivie.

Art. 19

*Istruttoria nei casi di concorrenza*

Le domande di cui agli articoli 15, 16 e 17 vengono trasmesse in copia, a cura dell'ufficio trasporti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.

Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati nell'ufficio trasporti per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni o proposte.

La giunta provinciale decide sulle domande e nel contempo si pronuncia sulle osservazioni pervenute, sentito il comitato consultivo funivie.

*Titolo III*

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 20.

*Norme applicabili*

Per l'espropriazione dei beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, necessari per la costruzione e l'esercizio di linee di trasporto funiviario, concesse ai sensi dell'art. 6, e per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21.

*Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità*

La deliberazione della giunta provinciale costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità quando assente la concessione di linee di prima e seconda categoria. La stessa regolamentazione si applica a linee e collegamenti tra di loro riconosciuti sistema ai sensi dell'art. 18.

La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori ed impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, ivi compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, qualora ciò sia necessario per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto funiviario.

Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del comma precedente, sono urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 22.

*Oggetto dell'espropriazione*

Il richiedente di una concessione o il titolare della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

*a*) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza e degli accessi dalle pubbliche vie;

la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;

*b*) la servitù aerea consiste nel diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza, ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessarie al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse;

*c*) la servitù di elettrodo consistente nel diritto di raggiungere l'allacciamento alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

*d*) il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di impianti scioviari, previsti nei piani di cui all'art. 18, realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente al terreno necessario agli impianti ed alle opere relative alla pista di risalita;

*e*) la servitù di passo a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalità, rientrante nel piano di cui all'art. 18.

I diritti reali di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata dell'assentita concessione.

Tutti i diritti reali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma possono essere costituiti, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alla linea elettrica ecc., purchè dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di rinuncia della concessione e semprechè non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente o rispettivamente il nudo proprietario può ottenere la liberazione delle servitù di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma e l'estinzione del diritto di superficie di cui alla lettera *d*) del primo comma.

I terreni gravati dal diritto di servitù o dal diritto di superficie devono essere riconsegnati ai loro proprietari al momento dell'estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovano al momento dell'entrata nella detenzione del concessionario con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.

Art. 23.

*Determinazione dell'indennità*

L'indennità da corrispondere al proprietario per i terreni da espropriare è determinata ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, mentre l'indennità per l'imposizione delle servitù è determinata in relazione alla diminuzione del valore dei fondi stessi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 24.

*Accesso ai fondi su cui vengono realizzate le opere*

Colui che intende richiedere la concessione per una linea di trasporto funiviario, di cui al precedente art. 6, ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi, eventualmente assistito da tecnici di sua fiducia, le opportune rilevazioni, previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima di ogni singolo accesso, all'avente o agli aventi diritto come appartenenti al libro fondiario.

La comunicazione viene pubblicata entro lo stesso termine all'albo dei comuni interessati. Tale adempimento è sufficiente a consentire in ogni caso l'accesso ai fondi di cui al comma precedente, anche quando l'avente o gli aventi diritto non risultino reperibili.

*Titolo IV*

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA SUL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI

Art. 25.

*Approvazione del progetto e costruzione dell'impianto*

Ottenuta la concessione della linea in base al progetto di massima, il concessionario deve presentare all'ufficio trasporti il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linea, compilato in osservanza alle norme tecniche vigenti di cui all'art. 30 con le successive integrazioni.

L'ufficio trasporti, nel corso dell'esame del progetto, può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari.

Tale parere è obbligatorio qualora si tratti di funivie monofuni ad agganciamento automatico o di funivie bifuni oppure in tutti i casi nei quali il concessionario richiede deroghe alle norme di cui all'art. 30; è facoltativo in tutti gli altri casi.

Qualora l'esito dell'esame del progetto sia positivo sotto il profilo tecnico, l'ufficio trasporti lo approva.

Il benestare all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto viene rilasciato dall'ufficio trasporti dopo l'assenso della concessione e l'approvazione del progetto definitivo.

In casi di conprovata necessità, l'ufficio trasporti può rilasciare, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, il benestare all'inizio di lavori previsti in un progetto esecutivo parziale, presentato dal concessionario, unitamente alla richiesta.

Il concessionario è tenuto a demolire o modificare i lavori eseguiti qualora gli stessi non siano in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione del progetto esecutivo finale.

Il concessionario provvede all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.

I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori iscritto nel relativo albo. Il nominativo del direttore e la data di inizio dei lavori devono essere comunicati all'ufficio trasporti prima che i lavori medesimi abbiano inizio.

Sui lavori di costruzione l'ufficio trasporti può disporre controlli e sorveglianze per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di regolamento nella materia delle linee di trasporto a fune in servizio pubblico, nonchè ad ogni atto a contenuto generale o particolare emanato sulla base delle suddette norme.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni o modalità di esecuzione di cui al presente articolo, lo assessore al quale è affidata la materia dei trasporti ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la restituzione in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro 30 giorni dalla notificazione di essa, l'assessore non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

Con di provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali, all'esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, l'assessore ai trasporti dispone l'esecuzione in danno dei lavori. Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse in base al testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora durante il periodo di concessione l'ufficio trasporti o il concessionario richieda delle modifiche all'impianto si segue la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto e costruzione dell'impianto.

I controlli effettuati da parte dell'ufficio trasporti non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità.

Art. 26.

*Collaudo*

Ultimata la costruzione dell'impianto, il direttore dei lavori inoltra la domanda, controfirmata dal concessionario, per la visita di collaudo.

Nella domanda il direttore dei lavori attesta che l'opera è completamente ultimata ed è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato, secondo procedure e modalità da determinarsi nel regolamento di esecuzione.

Eseguiti gli accertamenti preliminari a cura dell'ufficio trasporti, prima dell'apertura della linea all'esercizio, l'impianto deve essere sottoposto al collaudo da apposita commissione tecnica. La commissione di collaudo è nominata dall'assessore al quale è affidata la materia dei trasporti.

La commissione di collaudo è composta da:

l'ingegnere capo dell'ufficio trasporti o un suo delegato;

un ingegnere dell'ufficio trasporti;

un coadiutore tecnico, appartenente alla carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti, con funzioni di segretario.

Qualora per il progetto dell'impianto sia stato richiesto il parere della commissione di cui al secondo comma dell'art. 25, della commissione di collaudo fa parte un membro della stessa.

In caso di impianti scioviari, il collaudo può essere effettuato da un ingegnere dell'ufficio trasporti, assistito dal coadiutore tecnico.

Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.

Durante la visita di collaudo la commissione accerta se sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici, effettuando:

l'esame della documentazione tecnica riguardante l'opera, comprendente anche le dichiarazioni sulle caratteristiche dei materiali impiegati e sulle modalità di costruzione, nonchè i risultati delle prove di laboratorio o di cantiere;

la visita alle opere costruite onde verificare la loro rispondenza ai dati di progetto e la loro buona esecuzione;

prove di carico e di funzionamento, secondo gli appositi schemi predisposti dall'ufficio trasporti, intese a constatare il buon comportamento, anche ai fini della regolarità dell'esercizio, del complesso degli elementi e meccanismi che costituiscono l'impianto;

ogni altra visita e prova che ritenga necessaria ai fini dell'accertamento di cui sopra.

Alle operazioni di collaudo intervengono il direttore dei lavori, il costruttore ed il concessionario o un loro rappresentante.

Delle operazioni di collaudo la commissione stende il verbale di visita, redatto in contraddittorio e controfirmato dalle parti intervenute al collaudo. Della visita di collaudo vengono redatti la relazione ed il certificato di collaudo contenenti le conclusioni e le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare sia prima dell'apertura della linea al pubblico servizio, sia entro un termine stabilito; saranno inoltre indicate eventuali prescrizioni cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

L'ufficio trasporti, esaminati il verbale di visita, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo, ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, rilascia al concessionario il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

Art. 27.

*Modalità del servizio*

Il servizio deve essere effettuato in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'ufficio trasporti e secondo le modalità previste nei regolamenti e norme tecniche speciali per tipo di impianto.

Per garantire la sicurezza e regolarità del servizio ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile ed addetto il personale necessario.

Le qualifiche professionali, i titoli, le mansioni ed i requisiti che il tecnico responsabile ed il personale devono possedere sono fissati con regolamento. L'ufficio trasporti rilascia certificato di abilitazione al personale riconosciuto idoneo.

Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno-distintivo le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 28.

*Sorveglianza tecnica sull'impianto*

La sorveglianza sull'impianto è effettuata dall'ufficio trasporti, che dispone in qualsiasi momento, ed almeno una volta all'anno, ispezioni e verifiche per controllarne l'efficienza tecnica e può imporre prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.

In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dello impianto, l'ufficio trasporti sospende il servizio con atto motivato fino all'eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

In tal caso il nullaosta all'esercizio deve essere rinnovato prima della ripresa del servizio.

L'impianto deve periodicamente essere sottoposto a revisione generale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione della presente legge. La ripresa del servizio dopo la revisione generale è subordinata a nuovo collaudo ed a nuovo nullaosta per la riapertura dell'impianto al pubblico esercizio.

Art. 29.

*Oneri di collaudo e di sorveglianza*

All'amministrazione provinciale va versato dai concessionari un contributo annuo per le spese di sorveglianza nella misura prevista dal regolamento di esecuzione.

Le spese di collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario.

Prima dell'inizio delle operazioni di collaudo il concessionario deve effettuare un deposito per gli onorari ed i rimborsi ai collaudatori, salvo conguaglio.

L'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario è pari al costo convenzionale dell'impianto stabilito mediante la formula prevista nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'onorario di cui al secondo comma del presente articolo è ridotto di un terzo.

Al coadiutore tecnico della commissione di collaudo spetta un compenso nella misura del 70% sull'onorario di cui al precedente comma.

I funzionari dell'ufficio trasporti hanno libera circolazione sugli impianti.

I concessionari sono tenuti al trasporto gratuito dei componenti degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 25 della presente legge e dell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13.

Art. 30.

*Norme tecniche*

Ferma restando l'attribuzione alla provincia delle funzioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti di funivia, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune. Tali norme vengono recepite nel regolamento di secuzione della presente legge.

Art. 31.

*Statistica*

I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici che vengono richiesti dall'amministrazione provinciale o dal Ministero dei trasporti.

Art. 32.

*Sanzioni amministrative*

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

*a*) chiunque costruisca anche parzialmente un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero esegue modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di sue parti senza aver ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento di cui all'art. 25, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000;

*b*) chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto il prescritto nullaosta di cui all'art. 26 della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000;

*c*) chiunque nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico viola le prescrizioni di leggi e/o di regolamento concernenti l'esercizio stesso, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Qualora vengono applicate tariffe o loro modifiche non approvate e/o non sia esposto al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché delle disposizioni regolamentari per l'esercizio dell'impianto, il concessionario soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 500.000.

Nelle ipotesi sopraelencate le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 33.

*Applicazione delle sanzioni amministrative*

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge, agli effetti dell'accertamento delle infrazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonchè i funzionari dell'ufficio trasporti della provincia autonoma in ogni caso autorizzati dal presidente della giunta stessa.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge o nel suo regolamento di esecuzione per le quali il precedente art. 32 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale. L'originale del verbale e trasmesso dal verbalizzante all'ufficio trasporti; copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione o in caso di sua assenza a chi lo sostituisce o lo rappresenta. In caso di rifiuto a riceverla, il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'ufficio trasporti.

L'ufficio trasporti determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta, entro 30 giorni, mediante versamento della somma indicata nella comunicazione al tesoriere della provincia.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ufficio trasporti, sentito il responsabile ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge all'obbligato con apposito atto da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di pagare, entro 30 giorni dalla notificazione, la somma dovuta, maggiorata del 10 per cento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di esso l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinnanzi all'autorità giudiziaria competente.

*Titolo V*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Tutti i provvedimenti e pareri adottati sulla base delle leggi preesistenti rimangono in vigore, salvo che siano in contrasto con la presente legge.

Le istruttorie avviate sulla base della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, vengono svolte secondo la procedura prevista dalla presente legge.

Se i concessionari di linee, sprovviste di categoria, non hanno proposto l'assegnazione di una di esse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quest'ultima sarà fissata con deliberazione della giunta provinciale. Non si applica la procedura di cui all'art. 4, se la categoria proposta coincide con la determinazione effettuata dall'ufficio trasporti.

Per le concessioni rilasciate in base alle leggi preesistenti, il concessionario è tenuto a versare all'amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell'art. 29.

Le cauzioni per l'esercizio degli impianti, depositate per le concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, saranno restituite su domanda dell'avente diritto da presentarsi non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1973

*Il presidente della giunta provinciale*

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

**(558)**

---

## REGIONE SICILIA

LEGGE 27 aprile 1973, n. **20.**

**Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1973.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

**(730)**

---

LEGGE 26 maggio 1973, n. **21.**

**Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *i*) dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 è sostituita dalla seguente:

« *i*) di sei dirigenti del ruolo amministrativo, dei quali due designati dall'assessore regionale per i lavori pubblici e gli altri rispettivamente dagli assessori regionali per le finanze, per la pubblica istruzione, per lo sviluppo economico, per il turismo le comunicazioni ed i trasporti ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i compiti e le attribuzioni conferiti al comitato tecnico-amministrativo regionale dalle vigenti leggi, i pareri del medesimo sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva e di corpi consultivi in materia di opere pubbliche.

Non è richiesto il parere del consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto di opere pubbliche allorchè l'importo a base di appalto sia inferiore a lire un miliardo ».

Art. 3.

La disposizione di cui al comma settimo dell'art 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che essa si applica anche nei confronti dei programmi di edilizia popolare da realizzare con il contributo dello Stato, della Regione e della GESCAL.

Art. 4.

La disposizione di cui al comma nono dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, va intesa nel senso che la medesima si applica anche nei confronti delle opere di edilizia popolare e di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate con il contributo della Regione.

Art. 5.

L'undicesimo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni e i poteri spettanti al presidente della giunta regionale devono intendersi conferiti rispettivamente al presidente della Regione o all'assessore competente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 ».

Di seguito al comma precedente sono aggiunti i seguenti:

« L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di qualunque natura da parte del presidente della Regione o del competente assessore regionale, quando richiesta, equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di cui al precedente comma ed al comma dodicesimo del successivo art. 21, gli adempimenti previsti dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indicazione della misura della indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio e la pronunzia sulle osservazioni degli interessati a norma dell'art. 11 della citata legge n. 865, sono compiuti dopo la emissione del decreto di approvazione del progetto o di finanziamento dell'opera, cui è riconnessa l'efficacia di dichiarazione implicita di pubblica utilità.

Il pagamento diretto delle indennità di espropriazione o il deposito di esse presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono disposti dall'autorità giudiziaria in base alle norme della legge 20 marzo 1968, n. 391, in quanto compatibili ».

Art. 6.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7.

Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dall'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lo assessore regionale per i lavori pubblici si può avvalere degli Istituti autonomi per le case popolari.

La lettera *a*) dell'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è così sostituita:

« *a*) alle opere di urbanizzazione relativa agli alloggi previsti nell'articolo precedente ed a quelli costruiti o da costruire con finanziamento a totale o parziale carico della Regione ».

Art. 8.

Quando l'esecuzione delle opere è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari l'accreditamento previsto dallo art. 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è disposto in favore del legale reppresentante dell'Istituto medesimo.

Art. 9.

Per tutte le opere pubbliche di competenza dell'amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzionali, e dei consorzi, si applica obbligatoriamente il capitolato generale di appalto approvato con decreto del presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 10.

Tutti gli alloggi popolari finanziati sia a totale carico che col contributo della Regione debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e modificato con le leggi 28 marzo 1968, n. 422, e 1° giugno 1971, n. 291, e debbono rispondere in ogni caso alle esigenze climatiche, ambientali ed urbanistiche delle zone in cui devono sorgere.

Art. 11.

Nell'ambito della Regione siciliana si applicano le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972.

Sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad eccezione di quelli utilizzati dalle cooperative edilizie per i loro soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei canoni di locazione e la cessione in proprietà.

Le attribuzioni conferite col decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla Regione e al presidente della giunta regionale sono esercitate dall'assessore regionale per i lavori pubblici, a norma dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

Art. 12.

La garanzia della Regione di cui all'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, è operante anche nelle more della iscrizione della ipoteca che dovrà accendersi sull'area di impianto o comunque sulle costruzioni edilizie previste dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nella lettera *a*) dell'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, e nel primo comma dello art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, si applicano anche a tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dagli enti medesimi.

Art. 14.

Alle opere relative ai porti di quarta classe ed alle altre opere marittime, fermo restando che le stesse sono progettate e dirette dal genio civile per opere marittime, non si applicano le restanti disposizioni dell'art. 21 e quelle dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Ai fini dell'approvazione di progetti delle opere di cui al comma precedente e degli altri atti tecnici è richiesto il parere del comitato tecnico-amministrativo regionale, salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere marittime di importo superiore a L. 300 milioni.

Per le opere marittime di cui al primo comma di importo inferiore a L. 300 milioni non è richiesto alcun parere tecnico.

Art. 15.

L'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, le amministrazioni di cui all'art. 1 provvedono includendo di volta in volta nei progetti delle opere, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota del 5 per cento calcolata sull'importo dei lavori a base di appalto ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 47 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Le disponibilità risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, sono utilizzate per le finalità indicate nella lettera *c*) dell'art. 3 della stessa legge ».

Art. 17.

E' abrogato l'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Art. 18.

Gli ordini di accreditamento disposti per la esecuzione di opere pubbliche, esistenti alla chiusura di ogni esercizio finanziario, sono trasportati agli esercizi successivi fino a quando permanga la necessità di provvedere ai pagamenti per i quali gli ordini furono emessi.

Il rendiconto dei pagamenti effettuati, in deroga al disposto dell'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è presentato a chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 19.

I depositi costituiti a titolo di cauzione provvisoria per adire alle gare di appalto di opere pubbliche, qualora i concorrenti non siano rimasti aggiudicatari, pur avendo preso parte ala gara, o qualora non vi siano stati ammessi, sono subito restituiti previo nulla-osta steso a tergo della stessa quietanza di deposito, munito di bollo di ufficio e firmato dal funzionario che ha svolto le funizoni di ufficiale rogante.

Da tale nulla-osta deve esplicitamente risultare la circostanza che il concorrente prese parte alla gara ma non rimase aggiudicatario, oppure che non vi fu ammesso.

La restituzione dei depositi è disposta dal legale rappresentante dell'ente che ha indetto la gara, a favore dei proprietari o dei loro procuratori, se trattasi di persone fisiche, o dei legittimi rappresentanti, se trattasi di società od enti.

L'ordine di restituzione è steso a tergo della quietanza di deposito ed in calce al nulla-osta di cui al primo comma.

Art. 20.

L'aliquota dell'uno per cento prevista dal penultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è ridotta della metà quando l'ufficio tecnico provvede o alla sola progettazione o alla sola direzione dell'opera.

Art. 21.

Sui progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con finanziamento a proprio carico, gli organi tecnici competenti ad esprimere parere, in deroga alle norme vigenti, sono quelli previsti dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Art. 22.

Alla delimitazione dei centri edificati, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si provvede con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 23.

Le attribuzioni previste dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono esercitate dall'assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 24.

E' ridotto a due anni il requisito della anzianità di effettivo esercizio professionale e di effettivo servizio richiesto dall'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere pubbliche.

I geometri, anche liberi professionisti, possono essere iscritti nell'elenco dei collaudatori, oltre che per il collaudo di opere di manutenzione ai sensi del quinto comma del citato art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, anche per collaudo dei lavori di sistemazione, trasformazione, riattamento di strade interne ed esterne, di opere igieniche e di edifici nei limiti delle competenze professionali proprie dei gometri.

Negli elenchi dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori di cui all'art. 6 della leegge regionale 18 novembre 1964, n. 29, possono essere iscritti, secondo le modalità dallo stesso previste per gli ingegneri e per gli architetti, anche i dottori agronomi limitatamente alle specialità per le quali sono abilitati dalle leggi vigenti.

Art. 25.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli istituti di credito indicati dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive integrazioni e modifiche, contributi integrativi di quello previsto dall'art. 6 dello stesso decreto 6 settembre 1965, n. 1022, e successive integrazioni e modifiche, nella misura occorrente a consentire la concessione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione, nonchè per ridurre la quota a carico dei mutuatari, per interessi ed ogni altro accessorio, sull'intero mutuo, alla misura del tre per cento annuo.

Resta fermo il rimborso del capitale a carico dei mutuatari.

Per l'ammortamento della quota di mutuo concessa ai sensi del primo comma del presente articolo è accordata la garanzia della Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 26.

I contributi integrativi di cui al precedente articolo, possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 33 della presente legge, esclusivamente a favore dei soggetti e degli enti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

I contributi integrativi sono destinati alle cooperative edilizie in misura non inferiore al settanta per cento dello stanziamento.

L'assessore regionale per i lavori pubblici provvede alla ripartizione e all'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sentito il parere di una commissione composta da sei rappresentanti designati dagli organi regionali di rappresentanza e tutela delle cooperative. Tali componenti sono nominati con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 27.

Nell'ambito della Regione siciliana le cooperative edilizie che usufruiscono di contributi statali o regionali per la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci, ove non dispongano di propria area di impianto, devono localizzare gli alloggi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Se l'area assegnata alla coperativa con la procedura prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è stata già espropriata dal comune, la cooperativa può procedere direttamente alla espropriazione dell'area assegnata, previa stipula della convenzione prevista dal predetto art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nei comuni sprovvisti di piani di zona, le cooperative che non dispongono di propria area di impianto debbono localizzare gli alloggi su area indicata con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalle cooperative e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunziarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente la scelta dell'area è effettuata dall'assessore regionale per i lavori pubblici con proprio decreto.

Le cooperative provvedono direttamente alla acquisizione dell'area di impianto mediante espropriazione.

Il decreto di concessione del contributo equivale in ogni caso a dichiarazioni di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 28.

L'art. 39 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito:

« L'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'assessorato regionale dello sviluppo economico.

A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni:

I) Zone territoriali omogenee « A »:

Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, anche a mezzo di singole licenze.

Le aree libere resteranno inedificate sino all'approvazione degli strumenti urbanistici.

II) Zone territoriali omogenee « B »:

Qualora le previsioni dei piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonchè l'utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano una superficie non superiore a metri quadrati mille, il sindaco può autorizzare le suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.

Nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti o nelle frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a metri quadrati 120, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq. 8 e l'altezza massima di ml. 11.

Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc. 1000, ferma restando l'altezza massima di ml. 11.

Nei suddetti comuni e frazioni l'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519.

In tutti i comuni, nelle rimanenti aree inedificate l'attività edilizia delle zone « B » è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni del piano adottato.

III) Zone territoriali omogenee « C »:

L'edificazione è subordiata alla approvazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.

Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadono in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale o che interessino aree boschive oppure distanti dalle battige meno di ml. 200.

IV) Zone territoriali omogenee « D »:

L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato.

V) Zone territoriali omogenee « E »:

L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc/mq. 0,03.

Le disposizioni contenute nei punti I) e II) del presente articolo si applicano anche nei comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvati.

Le varianti ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, non ancora approvati, di adeguamento alle prescrizioni contenute nel capo IV della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, non necessitano di preventiva autorizzazione e diventano operanti, con le limitazioni previste dal presente articolo, a partire dalla data di trasmissione all'assessore regionale per lo sviluppo economico.

Sono fatte comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

Art. 29.

Nell'ambito della Regione siciliana, sino all'approvazione del piano urbanistico regionale, i piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, hanno soltanto valore indicativo per gli interventi previsti dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e per la ubicazione delle grandi infrastrutture nonchè dei servizi di interesse regionale.

Art. 30.

L'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito:

« Il parere della soprintendenza ai monumenti previsto per l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo per i comuni il cui territorio sia soggetto ai vincoli discendenti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Art. 31.

L'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è così sostituito:

« L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone « A » e « B » la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

Art. 32.

All'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono aggiunti i seguenti comma:

« Al predetto servizio è preposto un ispettore regionale tecnico da nominare tra i dirigenti tecnici che abbiano superato i concorsi di cui alla legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 19 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Conseguentemente, l'organico di ispettore regionale tecnico di cui alla tabella G annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, viene elevato a due unità ».

Art. 33.

Per le finalità previste dall'art. 25 della presente legge è autorizzato il limite venticinquennale di spesa di L. 750 milioni.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio 1972, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'anno finanziario 1972 è modificato come segue:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

| Oggetto del provvedimento | Importo dell'onere (in milioni di lire) |
|---|---|
| — | — |
| *Partita che si riduce:* | |
| Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici (in meno) | 750 — |
| *Partita che si aggiunge:* | |
| Integrazioni e modifiche della legge 31 marzo 1972, n. 19, e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e lo acceleramento della spesa | 750 — |

All'onere ricadente negli esercizi successivi si provvede utilizzando parte del maggiore gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 maggio 1973

GIUMMARRA

DI CARO — TEPEDINO

LEGGE 26 maggio 1973, n. **22**.

**Norme integrative della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, recante provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Ai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, pastori, piccoli proprietari, coloni e mazzadri), singoli o associati, nonchè ai proprietari di aziende agricole che per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame richiedono complessivamente non più di duemila giornate lavorative annue, è concessa una sovvenzione fino all'ammontare di L. 500 mila, per risarcimento dei danni compresi quelli per il prodotto perduto.

Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, e con le modalità di cui all'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, provvede l'ispettorato provinciale della agricoltura, sulla base dell'accertamento dei danni, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati.

Nel caso delle domande già presentate, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade in ogni caso il 30 giugno 1973.

Nel caso di concessione, per gli stessi fini, di provvidenze derivanti da leggi regionali o statali, l'importo della sovvenzione di cui al presente articolo sarà dedotto dall'ammontare delle provvidenze stesse con versamento nel bilancio regionale ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 maggio 1973

GIUMMARRA

D'ALIA

---

LEGGE 26 maggio 1973, n. **23**.

**Provvedimenti in favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare il conseguimento degli scopi dell'Ente autonomo del porto di Palermo, istituito con legge 14 novembre 1961, n. 1268, è autorizzata la concessione al medesimo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, di un contributo annuo di L. 300 milioni.

Il contributo di cui al presente articolo non può essere in nessun caso destinato a coprire le spese inerenti alla manutenzione ordinaria dei beni indicati all'art. 3, primo comma, della citata legge 14 novembre 1961, n. 1268.

Art. 2.

Una quota non inferiore ai due terzi del contributo di cui all'art. 1 deve essere impiegata per la realizzazione di opere ed attrezzature e in particolare per l'acquisto e la messa in opera di impianti meccanici per l'imbarco e lo sbarco, il deposito e la movimentazione delle merci.

Art. 3.

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1 l'Ente deve inviare all'assessorato regionale dell'industria e del commercio copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 4.

All'erogazione del contributo provvede, con proprio decreto, l'assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Il contributo di cui all'art. 1 è erogato dopo l'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente da parte dei Ministeri indicati nell'art. 19 della legge 14 novembre 1961, n. 1268.

La quota di contributo di cui all'art. 2 è erogata in una o più soluzioni in relazione agli stati di avanzamento delle opere ed all'importo degli impianti acquistati o sulla base dei progetti esecutivi e di preventivi di spesa debitamente approvati dai competenti organi.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio può autorizzare l'Ente, per le esigenze dei programmi, a scontare presso istituti di credito una o più rate della quota di contributo di cui al comma precedente. In tal caso le rate di contributo scontate sono versate direttamente all'istituto di credito.

Art. 5.

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte:

quanto a L. 164 milioni, utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20912 del bilancio della Regione per l'esercizio 1973;

quanto a L. 136 milioni utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale consultivo per l'anno finanziario stesso.

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si fa fronte utilizzando la disponibilità derivante dalla cessazione del limite decennale di impegno di L. 300 milioni autorizzato a decorrere dall'esercizio 1962-63 con l'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 maggio 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

---

LEGGE 26 maggio 1973, n. **24**.

**Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana assicura, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 6, il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori del

comune o frazione diversa dello stesso comune una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel comune o frazione di provenienza la corrispondente scuola statale.

Hanno diritto altresì alle provvidenze previste dalla presente legge gli alunni che frequentano gli istituti per ciechi, per ipodotati e superdotati, statali, regionali e comunali, o comunque autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 2.

Il sindaco, sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici o, in caso di particolari situazioni locali, con altri idonei mezzi, tenendo conto delle richieste degli interessati.

Art. 3.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, ripartisce lo stanziamento previsto dalla presente legge, tenuto conto del numero degli alunni aventi diritto.

Per l'anno scolastico 1973-74 si provvederà sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi.

Le somme così ripartite sono accreditate ai comuni di residenza degli alunni.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, i comuni sono obbligati a trasmettere all'assessore regionale della pubblica istruzione l'elenco degli alunni assistiti e, mediante relazione illustrativa, il rendiconto delle spese effettuate.

Art. 5.

In alternativa alle provvidenze previste all'art. 2, gli studenti di cui all'art. 1 residenti nelle isole minori o in comuni distanti dal luogo di studio non meno di Km. 35 costretti a pernottare nel comune ove ha sede la scuola frequentata, hanno diritto ad un contributo pari a L. 50.000.

Tale contributo verrà erogato dal sindaco al capo famiglia dello studente o a chi ne esercita la patria potestà in due soluzioni, previa dichiarazione degli stessi e sotto la propria personale responsabilità che lo studente interessato pernotta nel comune ove ha sede l'istituto durante l'anno scolastico.

Per le modalità di accreditamento delle somme occorrenti e del loro rendiconto vale quanto stabilito nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni.

Art. 7.

E' abrogata la legge regionale 31 marzo 1972, n. 21.

I benefici previsti per gli studenti di cui all'art. 26 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6 cessano, per quanto riguarda la spesa di trasporto, a decorrere dal 30 settembre 1973.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

| Oggetto del provvedimento | Importo dell'onere (in milioni di lire) |
|---|---|
| — | — |
| *Partita che si riduce*: | |
| Interventi nei settori della agricoltura e dei lavori pubblici (in meno) | 2.500 — |
| *Partita che si aggiunge*: | |
| Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori | 2.500 — |

Per gli esercizi successivi si provvede con il maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 maggio 1973

GIUMMARRA

AVOLA

LEGGE 26 maggio 1973, n. 25.

**Integrazioni della legge regionale 22 marzo 1973, n. 8, recante provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte Giuseppe Leone e Salvatore Restivo di Palermo, dal deposito della Società per azioni S.I.Be.G. di Messina, dalla Azienda SIES di Trapani, dalla Società Piedigrotta di Agrigento e dalla SIMET di Palermo.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1973, n. 8, si applica agli operai apprendisti, intermedi ed impiegati della ditta Giuseppe Leone di Palermo, il cui servizio è cessato il 2 gennaio 1973, anche se non ammessi ai benefici della cassa integrazione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 maggio 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

**(731)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S (c. m. 411100740380)